

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
DIREZIONE CENTRALE DEI CENSIMENTI GENERALI**

**PIANO GENERALE DEL
6° CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA**

Roma, 22 dicembre 2009

INDICE

Introduzione	4
1 - Principali aspetti giuridici	7
1.1 Le raccomandazioni internazionali.....	7
1.2 Il regolamento europeo	8
1.3 La normativa nazionale.....	10
2 - Caratteristiche generali del censimento.....	12
2.1 L'unità di rilevazione	12
2.2 Il campo di osservazione.....	14
2.3 Criteri per l'individuazione delle aziende agricole	17
2.4 Criteri per l'individuazione del centro aziendale	19
2.5 Il questionario di censimento	20
2.6 L'indagine di base sulla viticoltura.....	21
3 - Organizzazione della rete di rilevazione.....	23
3.1 Aspetti generali	23
3.2 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione	24
3.3 La pianificazione del censimento a livello regionale.....	27
3.3.1 <i>I contenuti del Piano Regionale di Censimento</i>	28
3.3.2 <i>I contenuti del Piano Integrato di Censimento</i>	30
3.4 I compiti dell'Istat e dei suoi responsabili territoriali (RIT).....	30
3.5 I compiti degli organi di censimento	32
3.5.1 <i>Ufficio Regionale di Censimento (URC)</i>	32
3.5.2 <i>Ufficio Territoriale di Censimento (UTC)</i>	36
3.5.3 <i>Ufficio Comunale di Censimento (UCC)</i>	37
3.6 I compiti dei coordinatori intercomunali	38
3.7 I compiti dei rilevatori e dei loro coordinatori.....	38
3.8 I compiti delle Commissioni tecniche	40
4 - Caratteristiche tecniche della rilevazione	43
4.1 Le attività di preparazione della raccolta dei dati.....	43
4.2 Le attività di raccolta dati	44
4.2.1 <i>La tecnica di intervista diretta</i>	44
4.2.2 <i>La tecnica di compilazione via Internet</i>	45
4.3 La revisione dei questionari	46
4.4 La registrazione dei dati	47
4.5. Il processo di controllo e correzione dei dati	49
4.6 La produzione dei dati provvisori tramite prospetti riepilogativi.....	51
4.7 Le modalità e i tempi di chiusura delle attività degli uffici di censimento	52
4.8 Le indagini post censuarie di copertura e di qualità.....	52
5 - Formazione del personale impegnato nelle attività censuarie	53
5.1 Aspetti generali	53
5.2 Gli obiettivi.....	53
5.3 I destinatari	54
5.4 I tempi	54
6 - Sistema informatico a supporto del censimento.....	56

6.1 Architettura del sistema	56
6.2 Il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR).....	57
6.3 Monitoraggio delle operazioni e compilazione di modelli riepilogativi.....	59
7 - Campagna di comunicazione integrata	61
8 - Piano dei contributi agli organi di censimento.....	63
8.1 Contributo per funzioni di coordinamento intercomunale.....	63
8.2 Contributo per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento.....	63
8.3 Contributo per la revisione dei questionari e la registrazione dei dati.....	64
8.4 Contributo per il funzionamento degli Uffici Territoriali di Censimento	65
8.5 Contributo variabile agli organi di censimento	65
9 - Diffusione dei risultati	66
10 - Calendario delle attività	68
GLOSSARIO DEGLI ACRONIMI.....	76

Introduzione

I censimenti costituiscono rilevazioni generali periodicamente svolte dagli Stati per ottenere informazione statistica sulla struttura demografica, sociale ed economica del paese a grande livello di dettaglio territoriale. Il censimento dell'agricoltura è raccomandato dalle Nazioni Unite¹, regolamentato da leggi appositamente emanate dal Parlamento e dal Consiglio Europeo ed eseguito in Italia dal 1960. Il censimento è inquadrato in un sistema integrato di statistiche agricole la cui valenza supera la rilevanza economica del settore, dovendo corrispondere ad esigenze di informazione statistica su una molteplicità di fenomeni agricoli, di sviluppo rurale e di sostenibilità ambientale necessaria alla impostazione, programmazione e valutazione della politica agricola europea. Il fabbisogno informativo statistico in questa materia è ampio anche in relazione alla dimensione cospicua delle risorse finanziarie allocate nel bilancio dell'Unione per la politica di settore. Per questi motivi il regolamento comunitario di riferimento delle statistiche agricole strutturali stabilisce norme precise in materia di definizioni, classificazioni e nomenclatura con specificazione del campo di osservazione e dettagliato elenco delle variabili da sottoporre a rilevazione censuaria.

Il censimento rappresenta un'occasione unica per raccogliere informazioni statistiche sistematiche su tutte le aziende agricole attive nel Paese, in modo da offrire dati di qualità per l'analisi e la valutazione delle politiche di intervento nazionali e regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. La tornata censuaria 2010-2011² sarà contraddistinta da una forte attenzione all'innovazione. I censimenti, infatti, rappresentano una preziosa occasione per utilizzare nuove soluzioni sul versante metodologico e tecnologico, su quello dell'integrazione delle fonti informative e su quello delle modalità di partecipazione dei soggetti istituzionali. Nel suo complesso la tornata sarà caratterizzata da un ampio utilizzo di archivi amministrativi, in modo da ridurre i tempi necessari al rilascio dei risultati, da contenere il carico statistico sui rispondenti, da ottenere miglioramenti della qualità dei dati.

In particolare, il censimento dell'agricoltura sarà realizzato a partire da una lista di aziende agricole prodotta dall'Istat mediante integrazione tra archivi amministrativi, in parte già in possesso dell'Istituto per la realizzazione di Asia³ "imprese" e in parte di nuova acquisizione⁴. Ciò consentirà risparmi in termini di costi e di fastidio statistico. Inoltre, vi sono numerose innovazioni che si collocano in varie fasi del processo produttivo della rilevazione censuaria:

¹ "A System of Integrated Agriculture Censuses and Surveys, Volume 1, World Programme for the Census of Agriculture 2010", (SDS n.11).

² 6° Censimento generale dell'agricoltura, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, e 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi.

³ Archivio Statistico delle Imprese Attive.

⁴ Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), Redditi agrari, Catasto dei terreni.

- assunzione solo del campo di osservazione definito dal regolamento europeo (universo Ue)⁵;
- adozione di un metodo di censimento assistito da lista delle unità di rilevazione prodotta sulla base di fonti amministrative integrate;
- individuazione ex ante di micro unità agricole da escludere o includere nella rilevazione tenendo conto delle specializzazioni agricole territoriali;
- nuova rilevazione sui metodi di produzione adottati dalle aziende agricole;
- tecnica di rilevazione multicanale (mixed mode), con facoltà per le aziende agricole di compilare il questionario direttamente via Internet;
- architettura informatica interamente on line riguardo a tutte le macro funzioni del processo produttivo⁶;
- accentuazione della flessibilità organizzativa con possibilità di maggiore autonomia delle Regioni e Province autonome nell'organizzazione della rete di rilevazione;
- nuovo impianto metodologico del sistema di controllo e correzione dei dati.

Sul piano dell'organizzazione, il sistema degli organi censuari è improntato alla massima integrazione e valorizzazione delle specifiche competenze dei soggetti che svolgono attività statistica sul territorio nazionale. La diffusione dei dati avverrà nel rispetto della tutela della riservatezza, prevalentemente mediante moderni strumenti telematici, così da facilitare il loro utilizzo da parte degli utenti. Infine, va sottolineato come i risultati del censimento agricolo verranno rilasciati secondo un'articolazione territoriale pienamente coerente con quella che verrà adottata nei censimenti generali del 2011 (popolazione, abitazioni, industria e servizi), così da offrire all'utenza (in particolare quella costituita dagli Enti locali) una base informativa statistica integrata sui principali caratteri demografici, sociali ed economici.

Il Piano Generale di Censimento, redatto in coerenza allo schema di regolamento previsto dall'art. 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, convertito con modificazioni con legge 20 novembre, n.166, descrive i fondamenti giuridici del censimento, l'organizzazione della rete di rilevazione e i compiti degli organi censuari, i principali aspetti di carattere tecnico e metodologico della rilevazione e il calendario delle operazioni. Il Piano Generale di Censimento rappresenta la base di riferimento per la predisposizione dei Piani Regionali di Censimento (PRC) e dei Piani Integrati di Censimento (PIC) redatti dalle Regioni e Province autonome⁷. In considerazione di quanto detto in precedenza, il presente Piano Generale di Censimento potrà subire

⁵ Nei passati censimenti si è fatto riferimento ad un campo di osservazione che ha considerato tutte le unità agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza, in termini di superficie e di dimensione economica, e da chiunque condotte (Universo Italia). Da esso è stato ricavato, in fase di elaborazione dei dati, l'Universo delle aziende agricole valido per l'Unione Europea. Questo comprende le aziende agricole con superficie agricola utilizzata (SAU) superiore ad un ettaro o con produzione agricola commercializzata superiore a una determinata soglia economica.

⁶ Cfr. § 4.2.2 e § 6.2

⁷ Nel seguito del documento il termine Regioni comprende anche le Province autonome.

variazioni qualora il regolamento citato dovesse essere modificato nel corso dell'iter di approvazione. Come è noto infatti lo schema di regolamento del sesto censimento generale dell'agricoltura (che si allega in bozza) deliberato dal Consiglio dei Ministri, dovrà essere sottoposto, ai fini dell'approvazione, ai prescritti pareri (della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato, del Garante per la protezione dei dati personali) ed al controllo della Corte dei Conti.

CAPITOLO I

1 - Principali aspetti giuridici

1.1 Le raccomandazioni internazionali

Il quadro internazionale di riferimento per la progettazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura è rappresentato dalle raccomandazioni formulate dal Programma mondiale⁸ dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). La diffusione di standard internazionali relativi a concetti, definizioni e classificazioni favorisce la comparabilità, a livello mondiale, delle statistiche di settore.

Il programma mondiale della Fao per il censimento 2010 propone una strategia innovativa. Ad un modulo censuario obbligatorio (core census module) che prevede una rilevazione esaustiva delle informazioni sui caratteri strutturali delle aziende agricole, si possono aggiungere uno o più moduli censuari addizionali (census supplementary modules), volti a coprire con rilevazioni campionarie eventuali esigenze di approfondimento tematico. Ovviamente, la strategia suggerita dalla Fao, di combinare la rilevazione censuaria esaustiva con il ricorso a metodi campionari, presuppone l'esistenza di un sistema integrato di statistiche agricole da perseguire mediante un programma pluriennale di rilevazioni tra le quali il Censimento dell'agricoltura.

Con riferimento ai contenuti informativi, il programma mondiale per il 2010 raccomanda che il campo di osservazione rimanga invariato rispetto alle precedenti tornate censuarie. In particolare, viene raccomandata la rilevazione delle unità di produzione impegnate nelle coltivazioni agricole e/o nell'allevamento degli animali. Per garantire la comparabilità dei dati prodotti dai diversi Paesi, la definizione del campo di osservazione è basata sulla Classificazione internazionale tipo per industrie di tutti i rami di attività economiche, stabilita dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite⁹. Al fine di escludere le piccolissime aziende che contribuiscono in misura irrilevante alla produzione agricola totale, viene ammesso, come nel passato, il ricorso all'applicazione di soglie minime dimensionali, fisiche o economiche. In merito alle caratteristiche da rilevare, il programma mondiale 2010 individua una lista contenuta di variabili (core items) che raccomanda di inserire nel modulo censuario obbligatorio, alla quale si aggiunge un elenco ampio, per quanto non esaustivo, di variabili (supplementary items) riservate ai moduli censuari integrativi per la rilevazione di una vasta gamma di notizie di approfondimento. Tra queste ultime si segnala ad esempio l'inserimento di notizie sui

⁸ Cfr. Nota 1

⁹ Isic- International Standard Industrial Classification of all Economic Activities.

metodi di produzione agricola, volte a dare supporto ai governi nazionali nel trattamento dei problemi ambientali. Inoltre, con riguardo al tema del lavoro agricolo si prevede la raccolta di informazioni di dettaglio relative ai membri della famiglia, alla condizione professionale o non professionale, alla posizione nella professione, al tempo impiegato nella occupazione principale e in azienda e all'altra manodopera aziendale, al tipo di contratto e alla forma di pagamento. Infine, è introdotta per la prima volta un'area tematica sulla sicurezza alimentare. Riconoscendo il differente livello di sviluppo economico-sociale in cui si trovano le diverse realtà nazionali, la Fao esorta i Paesi a progettare e a condurre il censimento "su misura" rispetto alla loro situazione particolare. Sul piano dei contenuti informativi, ciò comporta la possibilità per i Paesi di integrare la lista delle variabili sia obbligatorie sia supplementari sulla base di riconosciute esigenze informative nazionali.

1.2 Il regolamento europeo

Mentre il rispetto delle raccomandazioni della Fao non ha carattere vincolante, per gli Stati membri dell'Unione europea sussiste l'obbligo di soddisfare le prescrizioni contenute nel regolamento quadro sulle indagini di struttura delle aziende agricole nell'ambito dei principi generali e delle linee guida fornite dalla Fao. Di conseguenza, il regolamento europeo recepisce gli aspetti definitivi e contenutistici coerenti con queste ultime, adattandoli alle realtà relativamente omogenee dei Paesi dell'Unione europea. In particolare, il nuovo regolamento delinea il quadro generale di riferimento e stabilisce definizioni, campo di osservazione, possibilità d'uso di tecniche campionarie, precisione delle stime campionarie, contenuti informativi e periodi di riferimento. Al contrario, esso non fornisce indicazioni sulle tecniche di rilevazione e sugli aspetti organizzativi, lasciando agli Stati membri ampia libertà decisionale in merito.

In conformità alle raccomandazioni della Fao, il regolamento europeo introduce l'obbligo di una nuova rilevazione campionaria sui metodi di produzione (MdP), al fine di migliorare la qualità degli indicatori agro-ambientali e di fornire supporto informativo alla definizione e alla valutazione delle politiche agro-ambientali. Il periodo di riferimento dei dati raccolti con l'indagine MdP deve coincidere con i periodi di riferimento utilizzati per la rilevazione delle caratteristiche a raccolta censuaria. Ciò al fine di associare, a livello di singola azienda, le informazioni sui metodi di produzione a quelle strutturali.

Tra le novità più rilevanti del Regolamento, vi è la possibilità di utilizzare campioni, non solo in riferimento alla nuova indagine sui metodi di produzione (MdP), ma anche per la

rilevazione di un limitato numero di variabili strutturali, con il vincolo di garantire la rappresentatività statistica dei risultati a livello regionale (NUTS 2)¹⁰.

Le definizioni e classificazioni stabilite dal regolamento europeo sono in linea con quelle suggerite a livello mondiale dal Programma della Fao. In particolare la definizione di azienda agricola non si discosta da quella adottata nel precedente censimento, se non per il riferimento esplicito alla Classificazione europea delle attività economiche (Nace) per identificare le attività agricole¹¹. In merito al campo di osservazione è prevista, come nei censimenti precedenti, l'applicazione di soglie minime dimensionali, fisiche o economiche, per escludere le micro aziende, in modo tale che queste "complessivamente rappresentino non più del 2% del totale della superficie agricola utilizzata escluse le proprietà collettive, e non più del 2% del numero totale delle unità di bestiame" (art.3, comma 2).

In ogni caso tutte le aziende agricole al disopra di determinate soglie indicate nell'Allegato II del regolamento devono essere incluse nel campo di osservazione. Qualora queste soglie non garantiscano il livello di copertura specificato, ciascun Paese membro può applicare soglie nazionali inferiori.

In merito ai contenuti informativi del questionario di censimento, il regolamento definisce nell'Allegato III, in modo puntuale e pervasivo, la lista delle caratteristiche da rilevare, mentre nell'Allegato V è stabilito l'elenco delle variabili da raccogliere con la rilevazione sui metodi di produzione.

Un'altra novità introdotta dal regolamento europeo è la possibilità di utilizzare dati di fonte amministrativa a condizione che la qualità delle informazioni amministrative sia almeno pari a quella dei dati ottenuti dalle indagini statistiche. In particolare viene fatto esplicito riferimento all'uso di informazioni contenute a) nel sistema integrato di gestione e di controllo dei sussidi in agricoltura¹², b) nell'archivio amministrativo di identificazione e registrazione dei bovini¹³, c) nell'archivio amministrativo delle aziende biologiche. Inoltre, gli Stati membri possono utilizzare fonti amministrative relative alla coltivazione di colture geneticamente modificate e alle misure specifiche per lo sviluppo rurale. E'

¹⁰ Riguardo ai motivi che hanno indotto l'Istat a non ricorrere a rilevazione campionaria delle variabili inerenti i metodi di produzione e delle altre limitate variabili strutturali permesse dal Regolamento europeo si veda § 2.5.

¹¹ Nel precedente Regolamento CEE n. 571/88 si faceva riferimento alla lista ad hoc di prodotti agricoli stabilita dal Manuale dei conti economici per l'agricoltura.

¹² Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 (*Gazzetta ufficiale n. L 030 del 31 gennaio 2009, pag.16 – 99*), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. Cfr. in particolare il capitolo 4 che stabilisce le norme relative al sistema integrato di gestione e controllo (Sigc).

¹³ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag.1).

consentito il ricorso a fonti amministrative diverse da quelle menzionate, previa informazione alla Commissione europea.¹⁴

Il regolamento stabilisce le scadenze delle operazioni censuarie. In particolare fissa al **31 marzo 2012** il termine di trasmissione alla Commissione europea dei dati censuari validati. In ragione della numerosità delle aziende, della contemporaneità della rilevazione censuaria sulla viticoltura¹⁵, della complessità organizzativa per il coinvolgimento partecipativo di governi regionali e locali, l'Italia ha ottenuto la proroga del termine di trasmissione ad Eurostat al **30 giugno 2012**. I risultati della rilevazione sui metodi di produzione devono essere trasmessi alla Commissione entro il **31 dicembre 2012**.

1.3 La normativa nazionale

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 322/89 l'Istat provvede all'esecuzione dei censimenti. La stessa norma prevede che l'Istat, per lo svolgimento delle rilevazioni, si possa avvalere della collaborazione degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (Sistan).

A livello nazionale, ulteriori disposizioni di carattere generale per il 6° Censimento generale dell'agricoltura sono contenute nell'art. 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazione con legge 20 novembre 2009, n. 166. In particolare, l'art. 17 della citata legge disciplina l'attività censuaria in via generale e rinvia la fissazione delle regole per il suo svolgimento al regolamento di esecuzione, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 comma 1 della legge n. 400/88, e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, il comma 2 dell'art. 17 della citata legge demanda al regolamento di esecuzione il compito di fissare la data di riferimento delle informazioni censuarie, di stabilire le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento e il suo campo di osservazione, di definire i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad Enti od organismi pubblici e privati, di determinare i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, di definire i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, di stabilire le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, di specificare le modalità di diffusione dei dati e quelle di comunicazione dei dati individuali agli organismi a cui è affidata l'esecuzione dei censimenti.

¹⁴ Art. 4, comma 2, Regolamento (CE) 1166/2008.

¹⁵ L'Italia realizzerà nel 2010, contestualmente al 6° Censimento generale dell'agricoltura, l'indagine viticola di base di cui al Regolamento (CEE) n. 357/79 (cfr. § 2.6).

Il regolamento in corso di approvazione, oltre agli aspetti in precedenza citati, disciplina la struttura organizzativa del 6° Censimento generale dell'agricoltura e le operazioni tecniche demandate all'Istat e agli altri organi di censimento. A tal fine esso stabilisce che l'Istat rediga il Piano Generale di Censimento e che, in accordo con esso, le Regioni e Province autonome redigano propri piani regionali (o provinciali), scegliendo tra due modelli generali di organizzazione della rete censuaria territoriale: il modello ad "alta partecipazione" della Regione o il modello a "partecipazione integrativa".

L'attività censuaria deve svolgersi nel rispetto della normativa che regola il trattamento dei dati personali di cui al d.lgs 196/2003, nonché in armonia con le regole stabilite dal Codice deontologico definito per gli Enti del Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 29 del citato decreto legge. Infine, il 6° Censimento generale dell'agricoltura è inserito tra le statistiche di interesse nazionale: esso è incluso nel Programma statistico nazionale, approvato con DPCM del 6 agosto 2008, e nell'elenco delle rilevazioni soggette all'obbligo di risposta.

CAPITOLO II

2 - Caratteristiche generali del censimento

2.1 L'unità di rilevazione

Ai sensi dell'art. 3 dello schema di regolamento, l'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola e zootecnica. E' unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario. La definizione di azienda agricola e zootecnica è la seguente: *unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l'attività agricola e zootecnica ad opera di un conduttore – persona fisica, società, ente - che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata.*

In base alla definizione, caratteri distintivi fondamentali di un'azienda agricola sono:

- l'utilizzazione dei terreni per la produzione agricola e/o zootecnica;
- la gestione unitaria, ad opera di un conduttore;
- lo svolgimento di una o più delle attività economiche specificate dal Regolamento (CE) n. 1166/2008, con riferimento alla classificazione europea delle attività economiche (Nace).

Oltre ai tre caratteri fondamentali ora citati, ne possono essere riscontrati altri non distintivi, quali l'eventuale esistenza di mezzi meccanici, di impianti per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti (cantine, frantoi, eccetera), di fabbricati rurali ed abitazioni.

In relazione al primo carattere distintivo di azienda agricola, i terreni possono essere costituiti da una o più particelle (contigue o non), situate nello stesso Comune oppure in Comuni diversi della stessa Regione. Costituisce un'unità tecnico-economica, vale a dire una singola azienda agricola, anche l'azienda che gestisce terreni non contigui, localizzati all'interno di una stessa Regione e in Province con essa confinanti appartenenti ad altre Regioni (**criterio geografico-amministrativo**).

In relazione al secondo carattere distintivo di azienda agricola, si definisce "conduttore" la persona fisica, società o ente che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione.

Infine, con riferimento alle attività economiche considerate di tipo agricolo e/o zootecnico dal Regolamento (CE) n. 1166/2008 ai fini dell'individuazione di azienda agricola, si riporta di seguito l'elenco contenuto nell'Allegato I del medesimo regolamento.

Allegato I del Regolamento (CE) n. 1166/2008 – Elenco delle attività agricole richiamate nella definizione di azienda agricola (Gruppi di attività economiche della classificazione Nace Rev. 2)

Descrizione dell'attività	Codice NACE Rev. 2	Note aggiuntive sulle attività incluse nella definizione di attività agricole o da essa escluse
Coltivazione di colture agricole non permanenti	01.1	
Coltivazione di colture permanenti	01.2	Sono incluse le attività di produzione di vino o di olio d'oliva da uve o da olive di produzione propria
Riproduzione delle piante	01.3	
Allevamento di animali	01.4	Sono escluse tutte le attività classificate nella classe 01.49 della Nace Rev. 2 (allevamento di altri animali), tranne: i) l'allevamento e la riproduzione di struzzi, emù e conigli; ii) l'apicoltura e la produzione di miele e di cera d'api.
Attività mista (coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali)	01.5	
Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta	01.6	Sono escluse tutte le attività del gruppo 01.6 della Nace Rev. 2, laddove tali attività abbiano carattere esclusivo. Sono, invece, incluse le attività della classe 01.61 della Nace Rev. 2 limitatamente a: - attività di conservazione del territorio agricolo al fine di mantenerlo in buone condizioni agricole ed ecologiche; - manutenzione del terreno al fine di mantenerlo in buone condizioni ambientali per uso agricolo.

Grazie a questa modificazione rilevante introdotta dal regolamento comunitario, il sistema europeo delle statistiche agricole viene reso più omogeneo a quello delle statistiche economiche. In particolare, il riferimento alla Nace consente di adeguare la definizione di azienda agricola alla nuova Politica Agricola Comune (PAC) che prevede tra le attività agricole aziendali anche il ritiro delle superfici dalla produzione, cioè operazioni colturali non strettamente finalizzate alla produzione (terreni a riposo, mantenimento dei terreni in buone condizioni agricole ed ambientali).

2.2 Il campo di osservazione

Ai sensi dell'art. 4 dello schema di regolamento, il Censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune le aziende agricole e zootecniche da chiunque condotte e le cui dimensioni in termini di superficie o di consistenza del bestiame allevato siano uguali o superiori alle soglie minime fissate dall'Istat nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1166/2008.

Il campo di osservazione è quindi costituito dall'universo delle aziende agricole individuato secondo le direttive previste dal regolamento europeo (art. 3 e Allegato II) e adattate alla realtà nazionale. In particolare, fanno parte del campo di osservazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura tutte le aziende con almeno 1 ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e le aziende con meno di 1 ettaro di SAU che soddisfano le condizioni poste nella griglia di soglie fisiche regionali stabilite dall'Istat tenendo conto delle specializzazioni regionali degli ordinamenti produttivi (Prospetto 1), nonché le aziende zootecniche, purché allevino animali, in tutto o in parte, per la vendita. Non è prevista l'applicazione di soglie minime per le aziende agricole operanti nei settori florovivaistico e ortofrutticolo¹⁶, in considerazione della loro possibile rilevanza economica anche per superfici limitate, nonché nel settore viticolo, in considerazione di quanto stabilito dal Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni.

Rientrano nel campo di osservazione, purché aventi i requisiti di azienda agricola:

- le aziende agricole gestite da imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni non profit, ad esempio le aziende agricole degli istituti di ricerca, degli ospedali, delle cliniche, delle comunità religiose, delle scuole, degli istituti penitenziari e delle imprese industriali, commerciali e dei servizi;
- gli allevamenti di tori, verri, montoni e becchi per la riproduzione, gli allevamenti di cavalli (esclusa la gestione di scuderie di cavalli da corsa e le scuole di equitazione), gli impianti di incubazione per pollame;

¹⁶ Per ulteriori specificazioni si veda oltre a pag. 16 e in particolare la nota 21

- le unità zootecniche che praticano esclusivamente allevamento del bestiame, anche se prive di terreno agrario¹⁷ (ad es. allevamenti di suini annessi a caseifici industriali, allevamenti avicoli intensivi);
- le unità zootecniche che utilizzano terreni pascolativi che non si configurano come elementi costitutivi di dette unità agricole (ad es. terreni appartenenti a Comuni, ad altri Enti pubblici o a privati);
- le proprietà collettive ad uso agricolo ("common land").

Prospetto 1 - Griglia di soglie fisiche per le aziende con meno di 1 ettaro di SAU, per l'individuazione del campo di osservazione del censimento

Regione	Livello di SAU di inclusione (ettari)
Piemonte	>= 0.3
Valle d'Aosta	>= 0.4
Lombardia	>= 0.3
Bolzano	>= 0.2
Trento	>= 0.2
Veneto	>= 0.3
Friuli Venezia Giulia	>= 0.3
Liguria	>= 0.3
Emilia Romagna	>= 0.3
Toscana	>= 0.3
Umbria	>= 0.3
Marche	>= 0.4
Lazio	>= 0.3
Abruzzo	>= 0.3
Molise	>= 0.3
Campania	>= 0.3
Puglia	>= 0.2
Basilicata	>= 0.3
Calabria	>= 0.3
Sicilia	>= 0.2
Sardegna	>= 0.2

Per quanto riguarda le proprietà collettive ("common land") esse si riferiscono a terreni di proprietà privata o pubblica su cui gravano forme di diritto (usi civici)¹⁸. Gli usi civici più

¹⁷ Per terreno agrario si intende la superficie dell'unità agricola destinata alla pratica delle varie colture o che potrebbe essere ad esse destinata mediante l'impiego di mezzi normalmente disponibili presso l'unità agricola. Non è terreno agrario la superficie costituita da aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, eccetera ("altra superficie").

¹⁸ L'uso civico è definito dalla Legge n.1766 del 16 giugno 1927 come il "diritto che gruppi di persone quali collettività di abitanti di un Comune o di una sua frazione o, anche, di una sola parte di essi e di una collettività di altro tipo (associazione agraria, università,

frequenti sono quelli di legnatico (raccolta della legna), pascolatico od erratico (pascolo degli animali), fungatico (raccolta di funghi).

La rilevazione delle proprietà collettive avviene, in linea con i passati censimenti, secondo la regola di attribuire questi terreni all'ente gestore della proprietà collettiva, in modo da evitare duplicazioni che si potrebbero produrre se essi fossero dichiarati da ciascuna azienda beneficiaria di uso civico. Pertanto, l'intervista va effettuata all'ente gestore della proprietà collettiva e l'azienda agricola beneficiaria di uso civico non dovrà dichiarare nel proprio questionario la superficie dei terreni di cui beneficia in uso civico¹⁹.

Nel caso in cui terreni pubblici ad uso agricolo siano assegnati a titolo gratuito od in affitto ad aziende agricole o zootecniche, questi terreni devono essere considerati come parte integrante delle aziende stesse che li gestiscono e quindi solo da essi dichiarati nel questionario di rilevazione.

Sono escluse dal campo di osservazione del censimento:

- *le unità esclusivamente forestali;*
- *le aziende agricole e/o zootecniche di piccole dimensioni inferiori alla griglia di soglie fisiche stabilita dall'Istat;*
- *le unità che non svolgono, in via principale o secondaria, almeno una delle attività agricole e zootecniche elencate nel paragrafo 2.1.*

In definitiva, sono escluse dal campo di osservazione le unità costituite **unicamente** da:

- arboricoltura da legno e boschi;
- piccoli orti e frutteti a carattere familiare²⁰, generalmente annessi alle abitazioni e la cui produzione è destinata prevalentemente al consumo familiare;
- piccoli allevamenti a carattere familiare, costituiti da pochi capi di bestiame suino, ovino, caprino o di animali di bassa corte (polli, tacchini, oche, conigli, eccetera) utilizzati per il consumo familiare;
- terreni non utilizzati per la produzione agricola o zootecnica (es. terreni destinati ad aree fabbricabili);
- terreni completamente abbandonati per emigrazione del conduttore o per altre cause, anche se essi danno luogo ancora ad una produzione spontanea;
- terreni per l'esercizio dei cavalli da corsa;
- parchi e giardini ornamentali a chiunque appartenenti.

comunanza, partecipazione, dominio collettivo, vicinia, regola, eccetera) esercitano su terreni appartenenti a privati, oppure ad Enti territoriali od associativi di vario genere".

¹⁹ Rientrano nel campo di osservazione del censimento solo le superfici delle proprietà collettive utilizzate per attività agricole, in particolare per uso del diritto di pascolatico.

²⁰ Gli orti e i frutteti familiari sono le superfici di piccolissima entità destinate essenzialmente alla coltivazione di ortaggi, legumi freschi, patate, piante legnose agrarie, eccetera., sulle quali possono essere eventualmente presenti anche altre coltivazioni erbacee, la cui produzione è destinata prevalentemente a soddisfare il fabbisogno familiare (autoconsumo).

Viceversa, qualora all'interno di un'azienda agricola siano presenti i terreni o gli allevamenti sopra elencati, essi devono essere considerati come parte integrante dell'azienda stessa. Pertanto:

- piccoli orti a carattere familiare devono essere dichiarati nella Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale;
- piccoli allevamenti a carattere familiare devono essere dichiarati tra gli allevamenti aziendali;
- arboricoltura da legno, boschi e le altre tipologie di terreni sopra elencate devono essere dichiarati nella superficie totale aziendale.

Sono escluse dal campo di osservazione le unità giuridico-economiche che svolgono **in via esclusiva** attività di supporto all'agricoltura e le attività successive alla raccolta dei prodotti agricoli (gruppo 01.6 della Nace), cioè tutte quelle attività connesse alla produzione agricola, le attività similari non finalizzate alla raccolta di prodotti agricoli effettuate per conto terzi e le attività successive alla raccolta e mirate alla preparazione dei prodotti agricoli per il mercato primario. Tuttavia, sono comprese nel campo di osservazione, e dunque costituiscono aziende agricole da censire, le unità giuridico-economiche appartenenti alla classe 01.61 della Nace (Attività di supporto alla produzione vegetale) limitatamente alle:

- attività di conservazione del territorio agricolo al fine di mantenerlo in buone condizioni agricole ed ecologiche
- manutenzione del terreno al fine di mantenerlo in buone condizioni ambientali per uso agricolo.

2.3 Criteri per l'individuazione delle aziende agricole

Le unità di rilevazione del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura saranno individuate in base ad una lista pre-censuaria predisposta dall'Istat utilizzando le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con particolare riferimento al sistema integrato di gestione e controllo, nonché quelle presenti in altri archivi amministrativi delle pubbliche amministrazioni che contengono dati utili allo scopo e riferiti alla generalità dei settori produttivi. Tali informazioni sono, tra le altre, quelle già utilizzate dall'Istat per l'aggiornamento del registro statistico Asia²¹.

Secondo quanto disposto dall'art. 5 dello schema di regolamento, le aziende agricole e zootecniche sono rilevate presso la residenza o domicilio del conduttore nel caso di persona fisica o presso la sede legale del conduttore nel caso di persona giuridica, mediante intervista diretta del conduttore da parte del rilevatore o compilazione del questionario elettronico da parte del conduttore.

²¹ Archivio Statistico delle Imprese Attive.

Questa modalità di rilevazione, innovativa rispetto al censimento del 2000, viene adottata perché la lista di aziende agricole desunta dagli archivi amministrativi contiene la denominazione o ragione sociale dell'azienda e l'indirizzo della residenza o domicilio o sede legale del conduttore e non la localizzazione del centro aziendale. Queste informazioni saranno prestampate sul questionario, cosicché ciascun rilevatore sarà dotato di un elenco delle aziende agricole e dei questionari prestampati ad esse relativi ed avrà il compito principale di verificare lo stato di attività delle unità in lista e di effettuare l'intervista (rilevando, fra l'altro, la localizzazione del centro aziendale, se diversa dalla residenza/domicilio/sede legale del conduttore). Inoltre, egli dovrà individuare le aziende agricole non presenti nella lista, ma interessate da eventi collegati alle aziende in lista (fusioni, scorpori, cessazioni di attività, ecc.) e che non sono registrate in alcuna delle fonti amministrative integrate sulla base delle quali è stata formata la lista di aziende agricole. Per l'intervista alle nuove aziende il rilevatore utilizzerà questionari in bianco.

Allo scopo di favorire la corretta individuazione dell'azienda agricola nei casi di unità non iscritte in lista o errate in lista, il rilevatore dovrà far riferimento ai conduttori e non ai proprietari o intestatari dei terreni in uso alle aziende stesse²², in quanto:

- il proprietario o intestatario dei terreni non è necessariamente conduttore di azienda agricola; ad esempio egli può aver concesso i terreni in locazione a persona terza che li coltiva;
- i terreni di proprietà o intestati ad una pluralità di soggetti possono essere condotti in modo unitario nell'ambito di un'unica azienda agricola condotta o meno da uno dei proprietari o intestatari.

Difficoltà di individuazione dell'azienda agricola si possono incontrare nei casi di unità giuridico-economiche per le quali l'attività agricola è svolta in forma di attività secondaria o in uso civico. Si tratta di: istituzioni pubbliche, istituzioni non profit e proprietà collettive. Per questi casi è necessario dedicare un'attenzione particolare nelle fasi di rilevazione e controllo dei dati. La presenza di liste di tali unità ne consente una gestione ad hoc nell'ambito del censimento, soprattutto perché queste unità giuridico-economiche tendono a non considerarsi "azienda agricola".

Ulteriori conseguenze organizzative derivano dall'applicazione del criterio geografico amministrativo (§ 2.1) per l'individuazione delle aziende agricole. L'uso di tali criteri ha il duplice vantaggio di consentire un'applicazione omogenea sul territorio nazionale e di ridurre considerevolmente la discrezionalità degli operatori della rete di rilevazione nell'individuare l'unità tecnico-economica costituente azienda agricola. Il criterio sarà applicato dall'Istat al momento della realizzazione della lista precensuaria di aziende

²² Ad eccezione della rilevazione delle "proprietà collettive" (§ 2.2).

agricole desunta dagli archivi amministrativi. Tuttavia, i risultati dell'operazione svolta ex ante dall'Istat necessitano di essere verificati sul campo, al fine di riscontrare due possibili tipi di errore:

- l'accorpamento di più unità in un'unica azienda iscritta in lista precensuaria, pur in assenza di effettivi requisiti di unitarietà tecnico economica;
- la disgiunzione di un'unità in più aziende agricole iscritte in lista precensuaria, pur in presenza di effettivi requisiti di unitarietà tecnico economica.

E' quindi compito del rilevatore effettuare le verifiche e le eventuali correzioni nel corso delle operazioni di rilevazione e al fine di dare supporto ai rilevatori, l'Istat fornirà all'ufficio di censimento, insieme alla lista di aziende agricole, alcune informazioni ausiliarie per la risoluzione dei casi suddetti. Nel manuale "Istruzioni per la rilevazione" saranno descritti i casi più frequenti. Il rilevatore, prima di modificare un'unità in lista, dovrà concordare la decisione con il proprio ufficio di censimento in modo da favorire l'applicazione di criteri omogenei.

2.4 Criteri per l'individuazione del centro aziendale

Il censimento dell'agricoltura deve fornire dati di localizzazione dell'azienda agricola determinata secondo i criteri stabiliti da Eurostat²³.

Per corrispondere a questa richiesta torna utile il concetto di centro aziendale, definito come: il fabbricato o il complesso dei fabbricati connesso all'attività aziendale e situato entro il perimetro dei terreni aziendali. Pertanto, il centro aziendale può essere localizzato in corrispondenza dell'abitazione del conduttore o delle abitazioni dell'altra manodopera impiegata nei lavori agricoli aziendali, oppure in corrispondenza di ricoveri per animali, di locali per l'immagazzinamento o la lavorazione dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, eccetera) o per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo. In assenza di fabbricati, il centro aziendale viene localizzato nel foglio di mappa catastale entro il quale ricade la maggior parte dei terreni costituenti la superficie totale aziendale.

Le informazioni necessarie a determinare la localizzazione del centro aziendale saranno rilevate tramite il questionario di censimento. Mediante successive elaborazioni l'Istat provvederà al georiferimento dell'azienda agricola nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento europeo.

L'importanza di stabilire la localizzazione del centro aziendale è dovuta, oltre che alla necessità di corrispondere a quanto stabilito dal regolamento europeo, alle esigenze di diffusione e comunicazione dei dati censuari. Questi dovranno fare riferimento alla

²³ Cfr. Eurostat - Working group Structure of agricultural holdings.). *Handbook on implementing the FSS and SAPM definitions*. CPSA/SB/652rev.6 (August 2009)

localizzazione di ciascuna azienda agricola e zootecnica nel Comune nel cui territorio è ubicato il centro aziendale.

2.5 Il questionario di censimento

Il questionario di rilevazione riflette l'esigenza di ridurre i costi della rilevazione e il carico statistico verso i rispondenti e l'esigenza di corrispondere a una richiesta informativa ampia da parte degli utenti internazionali, nazionali e regionali. Nel redigere il questionario si è tenuto conto:

- delle raccomandazioni della Fao per assicurare la comparabilità internazionale delle definizioni adottate e dei risultati censuari;
- degli obblighi derivanti dalle norme dell'Unione europea in materia statistica, con specifico riguardo al Regolamento (CE) n. 1166/2008 e al Regolamento (CEE) n. 357/79 e successive modificazioni;
- delle esigenze informative nazionali e regionali in materia agricola espresse nell'ambito dei lavori del Comitato consultivo per la preparazione a livello regionale del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

Il questionario inizia con una pagina dedicata all'aggiornamento delle notizie anagrafiche dell'azienda (conduttore, residenza o sede legale, ubicazione del centro aziendale). Esso si articola poi in sei sezioni:

- Sezione 1 - Notizie generali dell'azienda (forma giuridica, sistema di conduzione, elementi del paesaggio agrario, informatizzazione, sostegno allo sviluppo rurale);
- Sezione 2 - Informazioni per aziende con terreni (utilizzo dei terreni, notizie particolari sulla vite, irrigazione, coltivazioni biologiche e produzioni di qualità, lavorazioni del terreno, conservazione del suolo);
- Sezione 3 - Informazioni per aziende con allevamenti (consistenza e tipologia degli allevamenti, allevamenti biologici e produzioni di qualità, pascolo, tipologie di stabulazione, modalità di stoccaggio degli effluenti zootecnici, applicazione degli effluenti zootecnici);
- Sezione 4 - Ubicazione dei terreni e degli allevamenti aziendali;
- Sezione 5 - Lavoro ed attività connesse (famiglia del conduttore e parenti, altra manodopera aziendale in forma continuativa ed in forma saltuaria, lavoratori non assunti direttamente dall'azienda, notizie sul capo azienda, contoterzismo, attività remunerative connesse all'azienda, produzione di mangimi per il reimpiego in azienda, impianti per la produzione di energia rinnovabile);
- Sezione 6 - Informazioni economiche (contabilità, ricavi, autoconsumo, commercializzazione dei prodotti aziendali).

Il questionario comprende i quesiti necessari a fornire le informazioni richieste dal Regolamento (CE) n. 1166/2008 relative ai metodi di produzione. Esso verrà somministrato a tutte le aziende agricole rientranti nel campo di osservazione. Tuttavia, attraverso l'uso di domande "filtro", alcune sezioni verranno sottoposte soltanto alle unità in possesso di determinati requisiti.

Sebbene il citato regolamento europeo consenta di rilevare a campione alcune delle variabili obbligatorie, valutazioni specifiche hanno mostrato la non convenienza ad adottare soluzioni di questo tipo. In particolare, tenuto conto dei requisiti di precisione fissati da Eurostat e della necessità nazionale di produrre stime a livello non superiore a quello provinciale, l'adozione di campioni per la rilevazione di alcune variabili avrebbe comportato limitatissime diminuzioni di costo a fronte di un significativo incremento della complessità organizzativa nella conduzione della rilevazione sul campo²⁴.

2.6 L'indagine di base sulla viticoltura

In attuazione del Regolamento (CEE) n. 357/79 e sue modificazioni, i Paesi comunitari nei quali le superfici investite a vite sono superiori a 500 ettari sono obbligati ad effettuare, a partire dal 1979, ogni dieci anni, un'indagine di base sulle superfici viticole e a fornire ogni anno ai Servizi della Commissione europea un aggiornamento dei dati. Il regolamento fissa le informazioni comuni da rilevare e il relativo dettaglio territoriale. Come in passato, l'Italia realizzerà l'indagine viticola di base nel 2010, contestualmente al 6° Censimento generale dell'agricoltura.

Scopo della rilevazione è di fornire un quadro completo ed aggiornato della consistenza delle aziende con vite e delle fondamentali caratteristiche della viticoltura italiana, utilizzando definizioni, concetti e metodi armonizzati a livello europeo. Secondo l'art. 2 del citato regolamento le indagini decennali riguardano tutte le aziende aventi una superficie coltivata a vigneto e destinata normalmente alla produzione per la vendita di uva, di mosto d'uva, di vino o di materiale per la moltiplicazione vegetativa della vite.

Poiché nel campo di osservazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura sono incluse le aziende viticole, qualunque sia la superficie investita a vite (§ 2.2), le informazioni richieste dal regolamento saranno fornite grazie ad elaborazioni dei dati raccolti mediante il questionario censuario. Infatti, in esso sono inseriti i quesiti necessari a rilevare i dati sulla superficie viticola investita e la relativa produzione raccolta e commercializzata.

²⁴ Per ulteriori approfondimenti si vedano i documenti approvati dal Comitato consultivo per la preparazione a livello regionale del 6° Censimento generale dell'agricoltura nella riunione del 24.3.2009.

Tenuto conto delle disposizioni comunitarie e in base al Registro nazionale delle varietà di vite, l'Istat ha acquisito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco nazionale delle varietà di vite, definendo un apposito sistema di codifica da utilizzare nell'ambito del 6° Censimento generale dell'agricoltura. Questo elenco verrà inserito nel manuale "Istruzioni per la rilevazione".

CAPITOLO III

3 - Organizzazione della rete di rilevazione

3.1 Aspetti generali

Le linee fondamentali dell'organizzazione censuaria riportate nel presente capitolo, sono state definite dall'Istat e discusse in sede di Comitato consultivo per la preparazione a livello regionale del 6° Censimento generale dell'agricoltura.²⁵ L'impianto organizzativo così delineato è stato approvato dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 26 novembre 2009. A seguito di tale approvazione le linee organizzative fondamentali sono state oggetto del protocollo di intesa Istat – Regioni siglato in data 17 dicembre 2009.

La progettazione della struttura della rete territoriale di rilevazione si è ispirata a due principi generali:

- assicurare chiari livelli di responsabilità operativa nell'espletamento di compiti e funzioni assegnate ai vari tipi di organi censuari;
- favorire un'alta flessibilità organizzativa in modo da cogliere le specificità degli ordinamenti regionali e utilizzare le strutture operative competenti in materia di interventi nel settore agricolo e zootecnico.

In generale, il sistema organizzativo censuario tiene conto delle competenze specifiche delle Regioni in materia di agricoltura e dell'esperienza acquisita dai loro Uffici di statistica nella conduzione di varie rilevazioni campionarie iscritte nel Programma Statistico Nazionale ed inerenti la struttura e le produzioni delle aziende agricole. La flessibilità organizzativa trova il suo compimento nella definizione di due modelli organizzativi alternativi, uno ad "alta partecipazione" e uno a "partecipazione integrativa" della Regione.

L'adozione dell'uno o dell'altro modello da parte della Regione comporta diversi livelli di responsabilità e coinvolgimento, nonché funzioni e compiti differenziati. In particolare:

- nel *modello organizzativo ad alta partecipazione* la Regione è l'interlocutore diretto dell'Istat per la definizione della rete di rilevazione e il suo coordinamento operativo sul territorio;
- nel *modello organizzativo a partecipazione integrativa* la Regione partecipa alla rilevazione censuaria per svolgere più limitate funzioni, essendo l'organizzazione

²⁵ Il Comitato consultivo per la preparazione a livello regionale del 6° Censimento generale dell'agricoltura, nella riunione del 24 marzo 2009, ha approvato il documento "Organizzazione della rete di rilevazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura"

generale a carico dell'Istat e spettando ai Comuni il compito di eseguire la rilevazione sul campo.

I Piani di Censimento costituiscono gli strumenti attraverso i quali le Regioni esprimono la scelta del modello organizzativo che intendono adottare. In particolare, nel caso dell'alta partecipazione la Regione adotta il Piano Regionale di Censimento (PRC), mentre nel caso della partecipazione integrativa la Regione adotta il Piano Integrato di Censimento (PIC). Nella redazione dei Piani la Regione deve rispettare le seguenti regole generali:

1. mantenere l'uniformità della struttura organizzativa territoriale nell'ambito del proprio territorio di competenza, salvo casi eccezionali in cui particolari vincoli territoriali o opportunità offerte dalle realtà locali rendono più efficiente adottare soluzioni diversificate;
2. garantire il rispetto del criterio di omogeneità nelle modalità attuative delle operazioni censuarie sul territorio;
3. scegliere una sola modalità di registrazione dei questionari raccolti, valida per tutto il territorio di propria competenza.

In entrambi i modelli organizzativi la Regione e gli altri organi di censimento eventualmente previsti sono tenuti ad applicare le disposizioni tecniche, metodologiche ed organizzative emanate dall'Istat mediante circolari ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche, (e) dell'art. 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009, n. 166 e del regolamento di esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura. In particolare le Regioni e gli altri organi di censimento sono tenuti ad applicare il piano di registrazione dei dati, il piano di controllo e correzione dei dati e il piano di diffusione dei dati provvisori, tutti predisposti dall'Istat e divulgati mediante apposite circolari tecniche.

3.2 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione

Nel modello organizzativo ad alta partecipazione la Regione ha il compito di predisporre e coordinare la rete territoriale regionale. Nel Piano Regionale di Censimento (PRC) la Regione definisce la struttura della rete territoriale che può essere composta dai seguenti organi di censimento:

- solo dall'Ufficio Regionale di Censimento che si assume il compito di eseguire la rilevazione sul campo in proprio o avvalendosi di Enti o organismi pubblici o privati (art. 17 dello schema di regolamento);
- dall'Ufficio Regionale di Censimento e dagli Uffici Territoriali di Censimento; a questi ultimi è demandata l'esecuzione della rilevazione sul campo;

- dall'Ufficio Regionale di Censimento e dagli Uffici Comunali di Censimento; a questi ultimi è demandata l'esecuzione della rilevazione sul campo;
- dall'Ufficio Regionale di Censimento, dagli Uffici Territoriali di Censimento e dagli Uffici Comunali di Censimento; a questi ultimi è demandata l'esecuzione della rilevazione sul campo.

Nel caso la Regione preveda la costituzione di Uffici Territoriali di Censimento, ad essi sono affidate le funzioni e i compiti specificati nel § 3.5.2. Se previsti, gli Uffici Territoriali di Censimento possono essere costituiti presso Province, Camere di commercio, Comunità montane o Enti strumentali della Regione, tenuto conto della normativa regionale in materia di agricoltura e statistica e comunque nel rispetto del criterio generale di uniformità del disegno della rete in ambito regionale.

Optando per il modello ad alta partecipazione, la Regione può scegliere di registrare i dati censuari secondo una delle modalità specificate nel § 4.4. In caso la Regione scelga la modalità di registrazione diretta a cura degli Uffici di Censimento, essa acquisisce l'immediata disponibilità del dato registrato e la possibilità di pubblicare i risultati provvisori secondo quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 dello schema di regolamento, e dal piano di diffusione dei dati provvisori (§ capitolo 9).

Nel modello a partecipazione integrativa la Regione individua nel Piano Integrato di Censimento (PIC) gli Uffici Territoriali di Censimento (UTC). Essi possono essere costituiti presso Province, Camere di commercio, Comunità montane o Enti strumentali della Regione, tenuto conto della normativa regionale in materia di agricoltura e statistica e comunque nel rispetto del criterio generale di uniformità del disegno della rete in ambito regionale. In questo modello organizzativo la struttura della rete territoriale è composta dai seguenti organi di censimento:

- l'Ufficio Regionale di Censimento (URC), ad esso spetta di svolgere le funzioni e i compiti specificati nel § 3.5.1;
- gli Uffici Territoriali di Censimento (UTC); ad essi spetta di svolgere le funzioni e i compiti specificati nel § 3.5.2;
- gli Uffici Comunali di Censimento (UCC); ad essi è demandata l'esecuzione della rilevazione sul campo (§ 3.5.3).

Nel caso la Regione opti per il modello a partecipazione integrativa la registrazione dei questionari e la diffusione dei dati provvisori rimane a carico dell'Istat.

In entrambi i modelli organizzativi, l'Istat è presente sul territorio con i suoi Uffici Regionali, cui fanno capo i **Responsabili Istat Territoriali (RIT)**. Tali responsabili operano a livello sub-regionale e svolgono funzioni e compiti di coordinamento e controllo del buon andamento della rilevazione, mantenendo il collegamento con gli organi di

censimento costituiti nell'ambito del loro territorio di competenza e con le Commissioni Tecniche Territoriali, ove costituite.

Per lo svolgimento delle attività censuarie gli organi di censimento si avvalgono dei seguenti soggetti:

- **Coordinatori intercomunali (CiC)**, cui è affidato il compito principale di fornire assistenza tecnica e coordinare le attività di rilevazione, controllandone il buon andamento nell'ambito del territorio di propria competenza;
- **Coordinatori intercomunali (RpCiC)** cui è affidata la responsabilità, ove sia ritenuto necessario dalla Regione o Provincia autonoma, di sovrintendere e monitorare l'attività dei coordinatori intercomunali;;
- **Coordinatori Comunali (CoC)**, ove previsti, cui è affidato principalmente il compito di coordinare l'attività dei rilevatori;
- **Rilevatori**, con il compito di effettuare le interviste presso le unità di rilevazione.

Fanno parte della rete territoriale, sebbene non in qualità di organi di censimento, le seguenti Commissioni:

- **Commissione Tecnica Regionale (CTR)**, cui è affidato il compito di valutare il buon andamento delle operazioni censuarie a livello regionale; la sua costituzione è a cura della Regione ai sensi dell'art. 8, comma 2 dello schema di regolamento ed è obbligatoria in entrambi i modelli organizzativi;
- **Commissioni Tecniche Territoriali (CTT)**, cui è affidato il compito di valutare il buon andamento delle operazioni censuarie al livello territoriale scelto (provinciale, intercomunale, interprovinciale). Secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 dello schema di regolamento la loro costituzione e la nomina dei membri è effettuata con apposita delibera dal competente organo dell'amministrazione alla quale il Piano Regionale di Censimento o il Piano Integrato di Censimento demanda il compito di costituire l'Ufficio Territoriale di Censimento; la costituzione della Commissione è obbligatoria nel modello a partecipazione integrativa e facoltativa nel modello ad alta partecipazione.

Prospetto riassuntivo della rete di rilevazione prevista nei due modelli organizzativi

SIGLA	SOGGETTI e ORGANI della RETE	ALTA PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE INTEGRATIVA	ORGANO DI CENSIMENTO
URC	Ufficio Regionale di Censimento	OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO	SI
CTR	Commissione Tecnica Regionale	OBBLIGATORIA	OBBLIGATORIA	NO
RIT	Responsabile Istat Territoriale	OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO	NO
RpCiC	Coordinatori intercomunali con compiti di supervisione e monitoraggio di altri CiC	FACOLTATIVO	FACOLTATIVO	NO
CiC	Coordinatore intercomunale	OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO	NO
CTT	Commissione Tecnica Territoriale	FACOLTATIVO	OBBLIGATORIO	NO
UTC	Ufficio Territoriale di Censimento	FACOLTATIVO	OBBLIGATORIO	SI
UCC	Ufficio Comunale di Censimento	FACOLTATIVO	OBBLIGATORIO	SI
CoC	Coordinatore Comunale	FACOLTATIVO	OBBLIGATORIO	NO
Rilevatore		OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO	NO

3.3 La pianificazione del censimento a livello regionale

I Piani di censimento delle Regioni (PRC o PIC) sono predisposti di norma dall'Ufficio di Statistica della Regione. La predisposizione dei Piani comporta la preliminare consultazione delle strutture interne all'amministrazione regionale che hanno competenze in materia di agricoltura e delle altre interessate agli aspetti amministrativi e gestionali delle attività censuarie. Comporta, altresì, la consultazione dei principali aspetti

organizzativi della rete regionale di rilevazione con le autonomie locali, nelle forme previste dall'ordinamento regionale. Nel corso della preparazione del Piano, l'Ufficio di Statistica della Regione si mantiene in costante consultazione con l'Ufficio regionale dell'Istat.

La proposta di Piano deve essere inviata dalla Regione all'Istat entro il 31 gennaio 2010 per essere sottoposta alla validazione in ordine alla completezza e al rispetto dei criteri previsti dal presente Piano generale. L'Istat effettuerà la validazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta di Piano regionale e ne comunicherà i risultati alla Regione. La proposta di Piano regionale, validata dall'Istat, deve essere approvata dalla Giunta Regionale (o altro organo regionale competente) con apposito atto deliberativo entro e non oltre il 15 marzo 2010 (art. 8, comma 2, dello schema di regolamento e art. 4 del Protocollo d'intesa tra Istat e Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome per la realizzazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 novembre 2009 e sottoscritto il 17 dicembre 2009).

Secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello schema di regolamento, la Regione, con lo stesso atto deliberativo e indipendentemente dal modello organizzativo scelto:

- costituisce l'Ufficio Regionale di Censimento (URC) e ne nomina il responsabile
- costituisce la Commissione tecnica regionale (CTR), ne nomina il presidente e gli altri membri.

L'URC sarà costituito di norma presso l'Ufficio di statistica della Regione, ove esistente; in questo caso al responsabile dell'Ufficio di statistica o a un suo dipendente di adeguata professionalità sono attribuite le funzioni di responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento.

3.3.1 I contenuti del Piano Regionale di Censimento

Nel modello ad alta partecipazione il Piano Regionale di Censimento deve esporre le scelte operate dalla Regione riguardo alla struttura della rete territoriale di rilevazione, alla distribuzione delle funzioni e compiti tra i vari organi di censimento e alla modalità di registrazione dei questionari.

Nello specifico, il Piano deve contenere le disposizioni riguardo a:

- a) **disegno territoriale della rete**: il Piano deve indicare quali sono gli Enti e/o i soggetti coinvolti nella rilevazione in qualità di organi di censimento; deve anche definire il livello territoriale di loro competenza e presentare in allegato l'elenco dei soggetti istituzionali che fanno parte della rete;

- b) **coordinatori intercomunali di censimento**, ivi inclusi i loro eventuali responsabili: il Piano deve indicare una previsione di loro numerosità, i criteri di loro assegnazione alle aree sub regionali, nonché le modalità di reclutamento che si intendono applicare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2 dello schema di regolamento;
- c) **costituzione degli uffici di censimento**: il Piano deve specificare le modalità e i tempi di costituzione, nonché i criteri di organizzazione degli uffici di censimento per ciascun livello territoriale di competenza individuato al punto a.;
- d) **assegnazione di compiti agli uffici di censimento**: il Piano deve assegnare ciascuno dei compiti previsti dal § 3.5 del presente Piano generale ad uno specifico tipo di ufficio di censimento previsto dal disegno territoriale della rete regionale;
- e) **criteri per la ripartizione del contributo variabile**: ai sensi dell'art. 34, comma 2 dello schema di regolamento, il Piano deve esplicitare i criteri secondo i quali la Regione intende ripartire il fondo tra gli Uffici di censimento costituiti nel territorio di propria competenza;
- f) **nomina del responsabile e degli altri membri degli uffici di censimento**: il Piano deve specificare i criteri, le modalità e i tempi con i quali gli organi censuari individuati al punto a debbono provvedere alla nomina dei responsabili e degli altri componenti gli uffici di censimento;
- g) **rilevatori e loro eventuali coordinatori**: il Piano deve indicare la loro numerosità per ufficio di censimento di cui è prevista la costituzione, stabilire i criteri di loro assegnazione alle aree sub regionali, definire le modalità con le quali l'Ufficio Regionale di Censimento sovrintenderà alle operazioni di selezione e reclutamento da parte degli uffici di censimento;
- h) **modalità di registrazione**: il Piano deve specificare in dettaglio la modalità di registrazione dei questionari censuari tra quelle previste dall'art. 18, comma 1 dello schema di regolamento e a quale organi di censimento, ente o organismo pubblico o privato è affidata.

Nel Piano potranno essere definite proposte di iniziative della Regione in merito a:

- attività di **comunicazione e sensibilizzazione** dei rispondenti e loro associazioni (cfr. capitolo 7);
- **attività integrative al piano di formazione** predisposto da Istat e rivolto agli operatori delle rete regionale di rilevazione (cfr. capitolo 5).

Infine la Regione può indicare nel Piano compiti delle Commissioni tecniche territoriali ulteriori rispetto a quelli definiti nel § 3.8 del presente Piano, nonché ampliare la loro composizione nel rispetto di quanto indicato nel citato § 3.8.

Le Province, le Camere di commercio, le Comunità montane, i Comuni, gli Enti strumentali della Regione, cui il Piano Regionale di Censimento attribuisce le funzioni di organo di censimento devono:

- costituire l'Ufficio di censimento, nominarne il responsabile e gli altri eventuali membri, con atto deliberativo formale;
- effettuare tutte le operazioni di competenza previste nel presente Piano generale e specificate nel Piano Regionale di Censimento approvato dalla Giunta regionale.

3.3.2 I contenuti del Piano Integrato di Censimento

Nel modello a partecipazione integrativa il Piano Integrato di Censimento deve contenere le disposizioni riguardo a:

- Uffici Territoriali di Censimento:** il Piano deve stabilire gli **enti**, ai quali attribuire le funzioni di Ufficio Territoriale di Censimento, indicarne il livello territoriale di competenza e allegare l'elenco;
- coordinatori intercomunali di censimento**, ivi inclusi i loro eventuali responsabili: il Piano deve indicare una previsione di loro numerosità, i criteri di loro assegnazione alle aree sub regionali, nonché le modalità di reclutamento che si intendono applicare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2 dello schema di regolamento.

Nel Piano potranno essere definite proposte di iniziative della Regione in merito a:

- attività di **comunicazione e sensibilizzazione** dei rispondenti e loro associazioni (cfr. capitolo 7);
- **attività integrative al piano di formazione** predisposto da Istat e rivolto agli operatori delle rete regionale di rilevazione (cfr. capitolo 5).

Infine la Regione può indicare nel Piano compiti delle Commissioni tecniche territoriali, ulteriori rispetto a quelli definiti nel § 3.8 del presente Piano nonché ampliare la loro composizione nel rispetto di quanto indicato nel citato §3.8.

Le Province, le Camere di commercio, le Comunità montane, i Comuni, gli Enti strumentali della Regione cui il Piano Generale di Censimento e il Piano Integrato di Censimento attribuiscono le funzioni di organo di censimento devono:

- costituire l'Ufficio di censimento, nominarne il responsabile e gli altri eventuali membri, con atto deliberativo formale;
- effettuare tutte le operazioni di competenza previste nel presente Piano generale e quelle ulteriori specificate nel Piano Integrato di Censimento approvato dalla Giunta regionale.

3.4 I compiti dell'Istat e dei suoi responsabili territoriali (RIT)

Quale che sia il modello organizzativo scelto dalla Regione, all'Istat spetta il compito di:

1. validare le proposte di Piano Regionale di Censimento (PRC) e di Piano Integrato di Censimento (PIC);
2. designare i membri di propria competenza nella Commissione tecnica regionale (§ 3.8);
3. nominare i Responsabili Istat Territoriali (RIT), dandone comunicazione agli uffici di censimento costituiti ai vari livelli territoriali;
4. vigilare sulla correttezza delle modalità di selezione e reclutamento del personale della rete censuaria;
5. definire il piano di formazione e predisporre il materiale didattico;
6. organizzare e svolgere la formazione a livello regionale;
7. dare supporto alla formazione a livello sub regionale verificandone l'attuazione da parte degli organi incaricati (cfr. capitolo 5);
8. realizzare l'architettura informatica del portale del censimento, ivi compreso il Sistema di Gestione della Rilevazione (§ 6.2), mantenendolo in esercizio costante durante il periodo della rilevazione censuaria in relazione alle esigenze di monitoraggio delle fasi preliminari ed esecutive del censimento;
9. svolgere attività di supporto tecnico agli organi di censimento anche mediante la gestione di numero verde telefonico;
10. realizzare la campagna di comunicazione integrata (cfr. capitolo 7);
11. vigilare la realizzazione di quanto stabilito dal Piano Generale di Censimento, dai Piani Regionali di Censimento ovvero dai Piani Integrati di Censimento, nonché sul rispetto delle istruzioni tecniche e metodologiche impartite mediante circolari e manuali;
12. comunicare alla Commissione Tecnica Regionale eventuali situazioni di particolare difficoltà;
13. trasferire agli organi di censimento i contributi spettanti in base a quanto previsto dal Titolo VI dello schema di regolamento e al successivo capitolo 8 del presente Piano.

A livello locale, l'Ufficio regionale dell'Istat sovrintende a tutte le attività svolte dagli organi censuari: esso coadiuva la Direzione centrale dei censimenti generali nel vigilare sulla realizzazione di quanto stabilito dal Piano Generale di Censimento, dal Piano della Regione e dalle circolari emanate dall'Istat.

Qualora la Regione scelga il modello a partecipazione integrativa, all'Istat spetta inoltre il compito di verificare la tempestiva ed appropriata costituzione degli organi censuari sul territorio, coordinandone l'attività con l'ausilio dell'Ufficio Regionale di Censimento.

I Responsabili Istat Territoriali (RIT) svolgono la funzione di collegamento tra l'Istat e gli organi di censimento. Ad essi spetta il compito di:

- partecipare all'attività di formazione del personale degli organi di censimento, con compiti di assistenza tecnica, supporto e verifica nella formazione dei rilevatori e

- coordinatori intercomunali e comunali, nonché con compiti di formazione diretta dei coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili, nelle Regioni che abbiano adottato il modello organizzativo a partecipazione integrativa;
- monitorare l'andamento della rilevazione censuaria nel territorio assegnato, espletando funzioni ispettive;
 - sottoporre all'Istat e alla Commissione Tecnica Regionale o alla Commissione Tecnica Territoriale, ove costituita, i casi critici riscontrati al fine di acquisire orientamenti ed indicazioni operative.

3.5 I compiti degli organi di censimento

3.5.1 Ufficio Regionale di Censimento (URC)

I compiti dell'URC si differenziano in relazione al modello organizzativo scelto dalla Regione. Nel modello ad alta partecipazione all'URC, in particolare al suo responsabile, spettano i seguenti compiti:

1. selezionare e nominare i coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili, nonché sovrintendere al reclutamento del personale degli organi di censimento costituiti nel territorio regionale;
2. organizzare l'attività dei coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili;
3. svolgere, in collaborazione con l'Istat, la formazione dei coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili, nonché organizzare e sovrintendere alla formazione del personale degli organi di censimento a livello sub-regionale per tramite dei coordinatori intercomunali e dei loro eventuali responsabili;
4. organizzare e coordinare l'attività degli organi di censimento di livello sub-regionale, verificando che la loro costituzione avvenga secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Piano Regionale di Censimento, nonché controllando il loro funzionamento e il buon andamento delle attività ad essi affidate;
5. svolgere attività di supporto tecnico agli organi di censimento di livello sub-regionale;
6. curare il monitoraggio delle attività di rilevazione sul territorio, tenendo costantemente informato l'Istat per tramite del Sistema di Gestione della Rilevazione;
7. sottoporre alla Commissione Tecnica Regionale i casi critici riscontrati al fine di organizzare gli interventi necessari alla loro tempestiva soluzione;
8. svolgere, se previsto nel PRC, eventuale attività di comunicazione e sensibilizzazione aggiuntiva rispetto a quella svolta dall'Istat a livello nazionale;
9. validare i dati provvisori;

10. documentare l'utilizzo delle risorse economiche trasferite dall'Istat come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione delle operazioni censuarie.

Nel modello a partecipazione integrativa all'URC, e in particolare al suo responsabile, spettano i seguenti compiti:

1. selezionare e nominare i coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili, nonché sovrintendere al reclutamento del personale degli organi di censimento costituiti nel territorio regionale;
2. organizzare l'attività dei coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili;
3. coadiuvare l'Istat nella verifica della tempestiva e appropriata costituzione degli organi di censimento ai livelli sub regionali e nel controllo del loro funzionamento e del buon andamento delle attività ad essi affidate;
4. collaborare alla formazione dei coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili, nonché organizzare e sovrintendere alla formazione del personale degli organi di censimento a livello sub regionale per tramite dei coordinatori intercomunali e dei loro eventuali responsabili;
5. coadiuvare l'Istat nel coordinamento e nel monitoraggio dell'attività di rilevazione sul territorio, tenendo costantemente informato l'Istat per tramite del Sistema di Gestione della Rilevazione;
6. sottoporre alla Commissione Tecnica Regionale i casi critici riscontrati al fine di organizzare gli interventi necessari alla loro tempestiva soluzione;
7. svolgere, se previsto nel PIC, eventuale attività di comunicazione e sensibilizzazione aggiuntiva rispetto a quella svolta dall'Istat a livello nazionale;
8. documentare l'utilizzo delle risorse economiche trasferite dall'Istat come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione delle operazioni censuarie.

I compiti dell'Ufficio Regionale di Censimento nei due modelli di organizzazione della rete territoriale sono messi a sintetico confronto nel prospetto seguente.

Compiti degli URC nel modello ad alta partecipazione e a partecipazione integrativa

ALTA	INTEGRATIVA	
	Stesso compito	Compito diverso
Selezionare e nominare i coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili, nonché sovrintendere al reclutamento del personale degli organi di censimento costituiti nel territorio regionale	Selezionare e nominare i coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili, nonché sovrintendere al reclutamento del personale degli organi di censimento costituiti nel territorio regionale	
Organizzare l'attività dei Coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili	Organizzare l'attività dei Coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili	
Svolgere la formazione dei coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili, nonché organizzare e sovrintendere alla formazione del personale degli organi di censimento a livello sub regionale per tramite dei coordinatori intercomunali e dei loro eventuali responsabili, anche in collaborazione con l'Istat		Collaborare alla formazione dei coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili, nonché organizzare e sovrintendere alla formazione del personale degli organi di censimento a livello sub regionale per tramite dei coordinatori intercomunali e dei loro eventuali responsabili
Organizzare e coordinare l'attività degli organi di censimento di livello sub regionale, verificando che la loro costituzione avvenga secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Piano Regionale di Censimento, nonché controllando il loro		Coadiuvare l'Istat nella verifica della tempestiva e appropriata costituzione degli organi di censimento ai livelli sub regionali e nel controllo del loro funzionamento e del buon andamento delle attività ad essi affidate

ALTA	INTEGRATIVA	
	Stesso compito	Compito diverso
funzionamento e il buon andamento delle attività ad essi affidate		
Svolgere attività di supporto tecnico agli organi di censimento di livello sub regionale		
Curare il monitoraggio delle attività sul territorio, tenendo costantemente informato l'Istat per tramite del Sistema di Gestione della Rilevazione		Coadiuvare l'Istat nel coordinamento e nel monitoraggio dell'attività di rilevazione sul territorio
Sottoporre alla Commissione Tecnica Regionale i casi critici riscontrati al fine di organizzare gli interventi necessari alla loro tempestiva soluzione	Sottoporre alla Commissione Tecnica Regionale i casi critici riscontrati al fine di organizzare gli interventi necessari alla loro tempestiva soluzione	
Svolgere, se previsto nel PRC, eventuale attività di comunicazione e sensibilizzazione aggiuntiva rispetto a quella svolta dall'Istat a livello nazionale	Svolgere, se previsto nel PIC, eventuale attività di comunicazione e sensibilizzazione aggiuntiva rispetto a quella svolta dall'Istat a livello nazionale;	
Validare i dati provvisori		
Documentare l'utilizzo delle risorse economiche trasferite da Istat come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione delle operazioni censuarie	Documentare l'utilizzo delle risorse economiche trasferite da Istat come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione delle operazioni censuarie.	

3.5.2 Ufficio Territoriale di Censimento (UTC)

Gli Uffici Territoriali di Censimento sono obbligatoriamente costituiti nelle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa. Secondo quanto stabilito dall'art. 12 dello schema di regolamento e comunque secondo criteri di uniformità nell'ambito del territorio regionale, la Regione determina nel Piano Integrato di Censimento gli enti presso cui essi debbono essere costituiti (Province, Camere di commercio, Comunità montane, Enti strumentali della Regione).

La loro costituzione è facoltativa nelle Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione. Secondo quanto stabilito dall'art. 11 dello schema di regolamento e comunque secondo criteri di uniformità nell'ambito del territorio regionale, la Regione determina nel Piano Regionale di Censimento gli enti presso cui essi debbono essere eventualmente costituiti (Province, Camere di commercio, Comunità montane, Enti strumentali della Regione).

Ove costituiti, ed in particolare al loro responsabile, spettano i seguenti compiti:

1. comunicare agli UCC i nominativi dei coordinatori intercomunali, ivi inclusi i loro eventuali responsabili;
2. fungere da raccordo tecnico-organizzativo con i coordinatori intercomunali, assicurando il buon andamento della rilevazione;
3. organizzare, in collaborazione con l'Istat, l'attività di formazione agli UCC, mettendo anche a disposizione i locali e gli strumenti informatici idonei per tale scopo;
4. elaborare, in accordo con i coordinatori intercomunali, il calendario delle visite di assistenza tecnica agli UCC;
5. garantire l'appoggio logistico al responsabile territoriale Istat (RIT);
6. curare il monitoraggio delle informazioni;
7. verificare che la rilevazione si svolga secondo quanto stabilito dal Piano Regionale di Censimento o dal Piano Integrato di Censimento;
8. sottoporre alla Commissione Tecnica Territoriale i casi critici riscontrati al fine di acquisire orientamenti ed indicazioni operative;
9. promuovere eventuali attività integrative di comunicazione e sensibilizzazione sul territorio di competenza, secondo quanto stabilito nel piano regionale (PRC o PIC);
10. rendicontare l'impiego delle risorse economiche trasferite da Istat come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione delle operazioni censuarie.

Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e al contempo **non prevedono** la costituzione di Uffici Territoriali di Censimento, i compiti sopra elencati debbono esser svolti dall'Ufficio Regionale di Censimento. Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e al contempo **prevedono** la costituzione di Uffici Territoriali di Censimento, ad essi possono essere affidati i compiti

propri degli Uffici Comunali di Censimento, qualora il Piano Regionale di Censimento non preveda la costituzione di questi ultimi.

3.5.3 Ufficio Comunale di Censimento (UCC)

Gli Uffici Comunali di Censimento sono obbligatoriamente costituiti nelle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa. La loro costituzione è facoltativa nelle Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione. Ove costituiti, agli Uffici Comunali di Censimento, e in particolare al loro responsabile, spettano i seguenti compiti:

1. selezionare e nominare i rilevatori e gli eventuali loro coordinatori (CoC);
2. organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio;
3. organizzare in collaborazione con l'URC o con l'UTC, ove costituito, l'attività di formazione ai coordinatori comunali (ove esistenti) e ai rilevatori;
4. rappresentare il punto di riferimento tecnico e organizzativo dei coordinatori comunali (ove esistenti) e dei rilevatori;
5. monitorare l'andamento della rilevazione;
6. verificare e trasmettere all'Istat i prospetti riepilogativi utili alla definizione dei dati provvisori;
7. confezionare e trasmettere il materiale censuario a conclusione della rilevazione;
8. assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie nel territorio di competenza;
9. rendicontare l'impiego delle risorse economiche trasferite da Istat come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione delle operazioni censuarie.

Gli UCC, ove previsti, possono essere costituiti anche in forma associata (art. 13, comma 3 dello schema di regolamento). I Comuni, quindi, possono dar luogo ad associazioni temporanee per lo svolgimento del Censimento secondo criteri finalizzati ad una più efficiente organizzazione delle attività di rilevazione, soprattutto nei casi in cui il numero di aziende da rilevare sia esiguo e tale da comportare diseconomie di scale nella costituzione di più UCC.

Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e al contempo **non prevedono** la costituzione degli UCC, i compiti sopra elencati debbono essere assegnati dal Piano Regionale di Censimento ad altri specificati organi di censimento.

3.6 I compiti dei coordinatori intercomunali²⁶

I coordinatori intercomunali (CiC), ivi inclusi i loro eventuali responsabili (RpCiC) dipendono funzionalmente dall'URC e collaborano, sotto il profilo tecnico-organizzativo con l'Ufficio Territoriale di Censimento, ove costituito. I compiti dei coordinatori intercomunali (CiC) sono:

1. effettuare la formazione verso i membri degli UCC e i rilevatori;
2. fornire assistenza tecnica agli UCC di competenza;
3. coordinare le attività di rilevazione;
4. monitorare l'andamento della rilevazione;
5. effettuare controlli periodici dei questionari compilati;
6. valutare la conoscenza da parte dei rilevatori e dei loro coordinatori comunali delle norme tecniche del censimento e, qualora necessario, impartire le opportune direttive per correggere comportamenti errati;
7. assicurare il buon andamento della rilevazione;
8. effettuare ispezioni periodiche presso gli UCC di competenza.

Ai coordinatori intercomunali (RpCiC) cui è stata affidata anche la responsabilità di sovrintendere e monitorare l'attività di altri CiC spettano i seguenti compiti:

1. assegnare i Comuni di competenza ai singoli coordinatori intercomunali;
2. predisporre, di intesa con l'UTC, i programmi di attività dei CiC;
3. coordinare l'attività dei CiC e l'andamento della rilevazione;
4. monitorare l'attività di rilevazione svolte dai CiC;
5. assicurare il buon andamento della rilevazione;
6. rappresentare il raccordo tra il livello territoriale di competenza e il livello regionale.

3.7 I compiti dei rilevatori e dei loro coordinatori²⁷

I compiti assegnati ai rilevatori sono:

1. partecipare alle riunioni di formazione;
2. contattare l'unità di rilevazione, effettuare l'intervista e compilare il questionario;
3. aggiornare la lista di aziende agricole;
4. effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte;
5. effettuare le eventuali re interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati;
6. consegnare con frequenza almeno settimanale i questionari compilati all'ufficio di censimento, conservando i questionari nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali ;

²⁶ Per la determinazione del numero standard di coordinatori intercomunali e loro responsabili si veda il § 4.1.

²⁷ Per la determinazione del numero standard di rilevatori e loro coordinatori si veda il §4.1.

7. riferire su eventuali problematiche al coordinatore di competenza, ove esistente, o direttamente al responsabile dell'Ufficio di censimento.

Nel caso di aziende agricole che effettuano on line la compilazione del questionario spetta al rilevatore di:

1. effettuare il sollecito all'azienda agricola in caso di ritardo nella conclusione della compilazione;
2. effettuare le verifiche presso l'azienda agricola per la soluzione delle incompatibilità proposte dal piano di controllo;
3. correggere nel questionario i dati errati a seguito delle verifiche effettuate;
4. curare le altre attività definite dal responsabile dell'Ufficio di censimento.

I compiti affidati ai coordinatori sono:

1. coordinare l'attività dei rilevatori;
2. fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori;
3. adempiere all'attività di monitoraggio delle operazioni;
4. riferire al responsabile dell'Ufficio di censimento sull'andamento della rilevazione e su eventuali problemi emergenti;
5. provvedere alla revisione preliminare del questionario compilato;
6. compilare e trasmettere all'ufficio di censimento, tramite il sistema SGR (§ 6.2), prospetti riepilogativi utili alla definizione dei dati provvisori;
7. per le aziende agricole che effettuano on line la compilazione del questionario:
 - monitorare costantemente l'andamento della compilazione da parte di queste unità;
 - attivare il rilevatore per effettuare il sollecito all'azienda agricola in caso di ritardo nella conclusione della compilazione;
 - eseguire il piano di controllo quando l'azienda agricola ha terminato la compilazione;
 - attivare il rilevatore per effettuare le verifiche presso l'azienda agricola per la soluzione delle incompatibilità proposte dal piano di controllo;
 - affiancare il rilevatore nella fase di controllo e correzione nel questionario dei dati errati a seguito delle verifiche da questi effettuate;
 - ripetere il processo di controllo fino a che il questionario non risulti privo di errori.

Qualora, in base agli standard di cui al § 4.1, non sia necessario nominare coordinatori, i loro compiti sono assegnati al responsabile dell'ufficio di censimento.

I compiti sopra elencati spettano rispettivamente a rilevatori e coordinatori, quale che sia l'organo di censimento presso il quale essi operano (Ufficio Comunale di Censimento, Ufficio Territoriale di Censimento, Ufficio Regionale di Censimento, ente o organismo pubblico o privato).

3.8 I compiti delle Commissioni tecniche

Al fine di assicurare un efficace raccordo tra tutte le componenti della rete regionale di censimento, la Regione costituisce la **Commissione Tecnica Regionale (CTR)**, quale che sia il modello organizzativo prescelto, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 2 dello schema di regolamento. La Commissione ha sede presso la Regione ed è presieduta, di norma, da persona diversa dal responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento. Della Commissione fanno parte:

1. il responsabile dell'URC;
2. un dirigente dell'Istat (Ufficio Regionale);
3. uno o più funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o degli enti da esso vigilati;
4. un funzionario dell'Ufficio di statistica della Regione;
5. uno o più funzionari del Dipartimento o Direzione regionale dell'agricoltura;
6. uno o più responsabili Istat territoriali (RIT);
7. uno o più rappresentanti delle amministrazioni od enti con competenze in materia di agricoltura delegate o trasferite dalla Regione;
8. rappresentanti delle autonomie locali designati dalle loro associazioni;
9. personale della Regione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria.

Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può invitare alle riunioni funzionari degli Uffici Territoriali di Governo, i responsabili dei singoli organi censuari competenti per territorio o i singoli responsabili Istat territoriali o altri responsabili territoriali. La Commissione può altresì invitare rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini e collegi professionali, di altri soggetti Sistan, nonché ricercatori e docenti delle Università.

Alla Commissione spettano i compiti seguenti:

1. coordinare i rapporti interistituzionali, garantire la consultazione tecnica, e promuovere l'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie;
2. verificare che le operazioni di costituzione della rete organizzativa regionale, la formazione dei coordinatori e rilevatori, le attività di rilevazione vengano svolte secondo le modalità previste dal Piano Generale di Censimento e dal Piano di censimento della Regione;
3. valutare e suggerire azioni ritenute idonee per superare situazioni critiche che si dovessero verificare durante le operazioni di rilevazione sul campo;
4. controllare e valutare in corso d'opera i risultati provvisori della rilevazione e coadiuvare l'Ufficio Regionale di Censimento nella promozione della diffusione dei dati provvisori a livello regionale, ove prevista.

Per svolgere i propri compiti la Commissione si riunisce periodicamente e ogniqualvolta un suo membro ne faccia richiesta. Della riunione dovrà essere redatto verbale da trasmettere all'Ufficio Regionale di Censimento e all'Istat.

Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa devono essere costituite le **Commissioni Tecniche Territoriali (CTT)**, secondo le modalità previste dal Piano Integrato di Censimento. Le Commissioni debbono essere altresì costituite nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione solo se nel proprio Piano Regionale di Censimento esse prevedono la costituzione degli Uffici Territoriali di Censimento. In entrambi i casi il livello territoriale di competenza delle Commissioni deve essere omogeneo a quello degli Uffici territoriali di censimento previsti nei Piani di censimento delle Regioni.

La costituzione della Commissione e la nomina dei suoi membri spettano alle amministrazioni presso cui vengono costituiti gli UTC (art. 15, comma 2, dello schema di regolamento). Di ciascuna Commissione devono far parte il Responsabile Istat Territoriale (RIT), il responsabile dell'UTC, uno o più coordinatori intercomunali e il rappresentante dell'Ufficio di statistica dell'Ufficio territoriale di governo competente. La Commissione può altresì invitare rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini e collegi professionali, di altri soggetti Sistan e del mondo accademico riguardo all'esame di temi specifici. Infine, la Commissione può invitare i rappresentanti degli Enti locali del territorio di pertinenza.

Alla Commissione Tecnica Territoriale spettano i seguenti compiti:

1. valutare il buon andamento delle operazioni censuarie nell'ambito territoriale di competenza;
2. assicurare il collegamento funzionale tra i diversi livelli di responsabilità censuarie presenti nell'ambito territoriale di competenza, garantendo la consultazione tecnica agli organi di censimento e coordinando le attività di ispezione verificandone i risultati;
3. coadiuvare l'Ufficio Regionale di Censimento e l'Ufficio Territoriale di Censimento nel sovrintendere alla formazione di coordinatori e rilevatori e nel controllare che le attività di rilevazione siano svolte secondo le modalità previste dal Piano Generale di Censimento e dal Piano di censimento della Regione;
4. adottare le azioni ritenute più idonee per superare situazioni critiche che si dovessero verificare durante le operazioni di rilevazione;
5. controllare e valutare in corso d'opera i risultati provvisori della rilevazione.

Per svolgere i propri compiti la Commissione Tecnica Territoriale si riunisce periodicamente e ogniqualvolta un suo membro ne faccia richiesta. Della riunione dovrà

essere redatto verbale da trasmettere alla Commissione Tecnica Regionale e all'Ufficio Regionale di Censimento.

CAPITOLO IV

4 - Caratteristiche tecniche della rilevazione

Al fine di consentire la predisposizione dei Piani regionali (PRC o PIC) nei paragrafi seguenti sono illustrati i principali aspetti del processo produttivo del 6° Censimento generale dell'agricoltura e messi in luce le differenze tra i due modelli organizzativi: ad alta partecipazione e a partecipazione integrativa.

4.1 Le attività di preparazione della raccolta dei dati

Prima dell'inizio della rilevazione l'Istat invierà agli organi di censimento il materiale necessario allo svolgimento della rilevazione censuaria, in formato cartaceo e/o telematico. In particolare, il responsabile di ciascun ufficio di censimento incaricato di svolgere la rilevazione di campo dovrà distribuire a rilevatori e coordinatori il seguente materiale:

- l'elenco delle unità da censire;
- i questionari personalizzati per le interviste alle aziende agricole in lista;
- i questionari non personalizzati per le interviste alle aziende agricole non presenti in lista;
- le copie dei manuali di "Istruzione per la rilevazione";
- il materiale ausiliario.

Nel corso del periodo **27 settembre - 20 ottobre 2010**, i responsabili degli Uffici di censimento dovranno svolgere le operazioni preparatorie che saranno specificate dall'Istat in apposite circolari. Queste sono necessarie per consentire lo svolgimento delle attività dei rilevatori: predisposizione del materiale per ciascun rilevatore, assegnazione a ciascuno di essi delle aziende da contattare e intervistare, effettuazione delle riunioni di istruzione. I rilevatori dovranno effettuare le interviste ai conduttori delle aziende **dal 25 ottobre al 31 gennaio 2011**²⁸.

Il numero dei rilevatori, dei coordinatori e degli eventuali loro responsabili sarà fissato in funzione del numero di aziende da rilevare. Per assicurare un corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, l'Istat suggerisce di adottare i seguenti criteri:

- affidare ad ogni rilevatore circa 200 aziende agricole in lista pre-censuaria;
- eventualmente nominare un coordinatore comunale ogni 7 rilevatori;
- nominare un Coordinatore intercomunale di Censimento ogni 2100 aziende.

²⁸ Cfr. capitolo 10.

Le Regioni stabiliscono nel Piano Regionale di Censimento o nel Piano Integrato di Censimento il numero dei coordinatori intercomunali e i criteri di loro assegnazione territoriale. Le Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione stabiliscono nel proprio Piano Regionale di Censimento i criteri che debbono essere seguiti dagli uffici di censimento in esso previsti per determinare il numero dei rilevatori e degli eventuali coordinatori comunali.

4.2 Le attività di raccolta dati

La rilevazione sul campo viene effettuata secondo due tecniche alternative di somministrazione e compilazione dei questionari di censimento:

- la prima tecnica è tradizionale e consiste nell'intervista diretta da parte del rilevatore al conduttore dell'azienda agricola tramite questionario cartaceo;
- la seconda tecnica è nuova per il censimento dell'agricoltura e consiste nella compilazione via Internet del questionario elettronico di censimento da parte del conduttore dell'azienda agricola.

È data facoltà alle Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione di dotare i rilevatori di terminali portatili allo scopo di registrare direttamente i dati sul questionario elettronico. Il costo di tale soluzione resta comunque a carico della Regione.

Le due tecniche prevedono processi operativi e regole standard, di seguito specificate, che prescindono dal modello organizzativo adottato dalla Regione.

In ogni caso, è fatto obbligo ai rispondenti di fornire, tramite la compilazione del questionario, informazioni complete e corrette, per non incorrere nell'attivazione della procedura sanzionatoria di cui agli artt. 7 e 11 del d.lgs. 322/89.

4.2.1 La tecnica di intervista diretta

La tecnica basata sull'intervista diretta richiede ai rilevatori impegno, precisione, conoscenza e osservanza delle istruzioni fornite negli appositi manuali. Di norma, lo svolgimento dell'intervista prevede più fasi: individuazione delle unità in lista sulla base delle notizie identificative riportate sul questionario e sull'elenco delle unità da intervistare; un primo contatto con l'unità in lista per prendere appuntamento per l'intervista; aggiornamento dell'elenco o delle informazioni anagrafiche delle aziende agricole da intervistare in base all'esito del primo contatto; effettuazione dell'intervista al soggetto in lista; controllo e verifica di coerenza dei dati forniti; consegna quotidiana dei questionari debitamente compilati all'ufficio di censimento; ritorno presso le unità da intervistare per eventuali chiarimenti.

Il rilevatore utilizzerà esclusivamente questionari, modelli e stampati forniti dall'Istat e dovrà porre le domande così come sono formulate nel questionario, rispettando le istruzioni in modo da evitare effetti di distorsione che potrebbero invalidare le informazioni raccolte e di conseguenza anche i risultati statistici. Una buona conoscenza del questionario eviterà al rilevatore di trovarsi in difficoltà superando con professionalità le eventuali obiezioni del rispondente, dandogli in tal modo maggiore fiducia. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25, comma 3, dello schema di regolamento, è fatto divieto al rilevatore di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti da Istat o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine.

Qualora sussistano fondati dubbi sull'attendibilità e sulla coerenza dei dati forniti, il rilevatore chiederà conferma al rispondente e, se necessario, segnalerà il caso al proprio coordinatore o responsabile dell'Ufficio di censimento. Questo disporrà per ulteriori accertamenti.

Nell'impossibilità di contattare direttamente il conduttore di unità agricola, le notizie potranno essere richieste ad un familiare o a un parente del soggetto in lista, ad un lavoratore non appartenente alla famiglia o ad altra persona di fiducia, che partecipi direttamente all'attività dell'unità rilevata. Qualora il soggetto in lista sia costituito da persona giuridica, le informazioni potranno essere fornite, oltre che dal conduttore, dal legale rappresentante o da altra persona che partecipi direttamente all'attività dell'unità da rilevare.

Nelle Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione, qualora il rilevatore utilizzi terminali portatili per l'intervista, le operazioni di intervista, compilazione del questionario, richiesta di chiarimenti, revisione del questionario compilato potranno avvenire contestualmente. Infatti, il rilevatore potrà registrare direttamente sul questionario elettronico le informazioni acquisite tramite intervista e risolvere con il conduttore le incompatibilità proposte dal piano di controllo previsto nel data entry e più in generale dalle regole di revisione²⁹.

4.2.2 La tecnica di compilazione via Internet

Le aziende agricole saranno opportunamente informate dall'Istat sulle modalità di l'accesso e compilazione telematica del questionario di censimento. A questo scopo, a ridosso della data di esecuzione del censimento, verrà inviata una lettera informativa. Pertanto, ciascuna azienda agricola potrà scegliere se attendere il rilevatore per effettuare l'intervista diretta e compilare il questionario cartaceo oppure se compilare

²⁹ Cfr. § 4.3.

autonomamente il questionario elettronico via Internet. Attraverso il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) ciascun Ufficio di censimento e suo rilevatore sarà in grado di controllare questa fase di lavoro, ricavando informazioni sulle aziende agricole che hanno utilizzato questa tecnica, sullo stato della compilazione, sulla data di ultimazione della compilazione e su quella di avvenuta trasmissione del questionario compilato. In questo caso la verifica della completezza e correttezza delle risposte compilate non è svolta dal rilevatore, bensì dal sistema informatico predisposto dall'Istat che evidenzierà automaticamente al conduttore compilante le principali incongruità o incompletezze delle risposte.

Il monitoraggio della compilazione del questionario elettronico da parte delle aziende agricole, il lancio della procedura di controllo, l'analisi di congruità delle risposte spetta all'Ufficio di censimento competente per territorio e al suo interno, di norma, al coordinatore. Il ritorno presso l'azienda per la risoluzione di casi dubbi o particolari spetta, di norma, al rilevatore.

4.3 La revisione dei questionari

Scopo precipuo della revisione è di verificare la completezza e correttezza formale delle risposte date in ciascun questionario ai principali quesiti. Le regole di revisione saranno specificate dall'Istat nel manuale "Istruzioni per la rilevazione" agli Uffici di censimento. La revisione deve essere effettuata su tutti i questionari, sia quelli compilati in forma cartacea per tramite di intervista diretta, sia quelli compilati in forma elettronica dal conduttore di azienda agricola o dal rilevatore, se dotato di terminale portatile. In questi ultimi due casi le attività di revisione saranno semplificate, perché nell'applicazione di data entry controllato l'Istat inserirà controlli automatici su alcuni dei quesiti principali. In questi casi, quindi, la revisione potrà essere limitata alle risposte date ai quesiti non compresi tra quelli soggetti a revisione automatica effettuata dall'applicazione di data entry controllato.

La revisione dei questionari dovrà essere effettuata giornalmente, in relazione ai questionari compilati in forma cartacea e restituiti dai rilevatori o pervenuti tramite Internet. La revisione dovrà essere svolta contemporaneamente alla raccolta dei questionari e conclusa entro le scadenze fissate dal calendario generale del censimento e comunque prima della formazione dei pacchi di questionari da inviare alla ditta di registrazione.

Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa la revisione dei questionari rientra tra i compiti dei rilevatori e dei coordinatori comunali, sotto il controllo del responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento competente per

territorio. I coordinatori intercomunali visiteranno periodicamente gli Uffici Comunali di Censimento per supervisionare le operazioni di revisione e offrire assistenza tecnica.

Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione la revisione dei questionari è compito dei rilevatori, dei coordinatori comunali ed eventualmente dei coordinatori intercomunali o altro personale appartenente all'Ufficio Regionale di Censimento. In questo modello la Regione deve specificare nel Piano Regionale di Censimento a quali figure, tra quelle ora menzionate, è assegnato il compito di eseguire la revisione e a quali figure è assegnato il compito di coordinare e controllare l'attività. Entrambe le scelte dovranno essere assunte dalla Regione in coerenza con l'organizzazione della rete regionale di rilevazione definita dal Piano Regionale di Censimento e con la modalità di registrazione dei questionari ivi prescelta³⁰.

4.4 La registrazione dei dati

Secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 2 dello schema di regolamento, l'Istat provvederà a registrare i dati raccolti mediante questionario in forma cartacea presso le aziende agricole rilevate nelle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa. A tal fine gli Uffici comunali di censimento siti nel territorio delle citate Regioni, al termine della raccolta e revisione dei questionari, dovranno formare i pacchi di quelli restituiti in forma cartacea ed inviarli alla ditta selezionata dall'Istat, secondo le istruzioni che saranno impartite dall'Istituto con apposita circolare. I questionari registrati saranno restituiti dalla ditta direttamente all'Istat.

L'Istat fornirà alla ditta di registrazione il piano di registrazione unico nazionale, con indicazione delle operazioni da compiere, delle modalità di registrazione e delle caratteristiche hardware e software necessarie a garantire omogeneità all'intero processo. Il data base dei questionari registrati sarà inviato dalla ditta all'Istat, che provvederà ad effettuarne il controllo quantitativo e qualitativo, secondo gli standard contrattuali definiti.

Secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 1 dello schema di regolamento, le Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione indicano nel Piano Regionale di Censimento la modalità di registrazione dei dati raccolti con i questionari compilati in forma cartacea, scegliendo una sola tra le seguenti soluzioni alternative:

- a) a cura dell'Ufficio Regionale di Censimento;
- b) a cura degli Uffici Territoriali di Censimento, ove costituiti;
- c) a cura degli Uffici Comunali di Censimento, ove costituiti;
- d) in affidamento a ditta esterna selezionata dalla Regione;

³⁰ Cfr. § 4.4.

e) a cura dell'Istat.

Per motivi di efficienza e tempestività la scelta della Regione deve essere uniforme per tutto il territorio di sua competenza. Nel caso il Piano Regionale di Censimento abbia previsto il ricorso al servizio di registrazione a cura dell'Istat, valgono le modalità operative sopra indicate per le Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa. Nei casi in cui il Piano Regionale di Censimento abbia previsto la registrazione a cura degli Uffici di censimento sub a, b, c, questa dovrà essere eseguita utilizzando esclusivamente il programma di data entry controllato predisposto dall'Istat.

Ove il Piano Regionale di Censimento abbia previsto di affidare la registrazione ad una ditta selezionata dalla Regione, l'operazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il piano di registrazione unico nazionale fornito dall'Istat. In questo caso l'Istituto fornirà all'Ufficio Regionale di Censimento anche il piano di controllo della qualità della registrazione. L'utilizzo della ditta scelta dalla Regione comporta la gestione diretta del processo di registrazione da parte dell'Ufficio Regionale di Censimento. Questo curerà, eventualmente anche per il tramite degli Uffici Territoriali di Censimento o degli Uffici Comunali di Censimento, la preparazione dei pacchi di questionari restituiti dalle aziende agricole in forma cartacea e il loro invio alla ditta selezionata. Con il Piano Regionale di Censimento la Regione determina le modalità operative della preparazione e spedizione dei pacchi di questionari e si impegna all'uso del piano di registrazione unico nazionale e del piano di controllo della qualità della registrazione fornito dall'Istat, nonché al rispetto dei tempi fissati dal calendario di censimento per la conclusione della registrazione.

I questionari cartacei registrati saranno restituiti all'Ufficio Regionale di Censimento in modo da poter effettuare le operazioni di controllo previste. Il file registrato dalla ditta sarà inserito nel data base di lavorazione unico nazionale sul quale l'Ufficio Regionale di Censimento eseguirà le operazioni di controllo e correzione per l'eventuale diffusione dei dati provvisori³¹.

Per assicurare il rispetto dei tempi di diffusione dei dati provvisori a livello nazionale, le Regioni che affidano all'esterno la registrazione dei questionari, dovranno comunque compilare i modelli riepilogativi³².

Nel caso in cui il Piano Regionale di Censimento abbia previsto la registrazione diretta a cura degli Uffici di censimento sub a, b, c, le relative attività possono essere affidate ai coordinatori intercomunali, ai coordinatori, ai rilevatori, con il coordinamento e il controllo del responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento. In questi tre casi si possono ottenere i seguenti vantaggi:

³¹ Cfr. § 4.5 e 4.6.

³² Cfr. § 4.6.

- organizzare la registrazione in contemporanea alla rilevazione, con benefici di tempestività nel processo di lavorazione;
- facilitare gli eventuali contatti con l'unità rilevata per risolvere casi dubbi o errori messi in luce dal piano di controllo del data entry;
- mantenere i questionari cartacei direttamente presso l'organo preposto alla registrazione, evitando il trasporto presso la ditta di registrazione in service;
- disporre del data base di lavoro, che si alimenta man mano che si registrano i questionari;
- confrontare il data base censuario con dati di fonte amministrativa, ove disponibili, in fase di controllo/validazione;
- evitare la compilazione dei modelli riepilogativi e i controlli connessi alla loro predisposizione;
- consentire la pubblicazione dei dati provvisori a cura della Regione nei termini stabiliti dall'art. 30, comma 2 dello schema di regolamento.

4.5. Il processo di controllo e correzione dei dati

L'Istat realizzerà il sistema di controllo e correzione dei dati del 6° Censimento generale dell'agricoltura nel rispetto delle pratiche raccomandate da Eurostat per il controllo e la correzione dei dati di indagini statistiche sulle imprese, che prevedono:

- l'uso di tecniche che minimizzino il numero di cambiamenti;
- il ricorso limitato all'editing interattivo, per ragioni legate soprattutto ai tempi, ai costi e al rischio di distorsioni;
- la progettazione del tipo di documentazione da produrre e i relativi contenuti, con particolare attenzione alla documentazione dei cambiamenti dovuti al processo di controllo e correzione;
- i test del processo di controllo e correzione, utilizzando approcci di simulazione per verificare l'efficacia statistica dei metodi impiegati;
- l'approntamento di indicatori di monitoraggio per ogni singola fase del processo di controllo e correzione.

Il sistema di controllo e correzione distinguerà le regole di controllo dalle regole di imputazione. **I controlli** saranno di due tipi:

- MICRO, volti a individuare e correggere i valori errati presenti nel record di ciascuna unità rilevata;
- MACRO, tesi a controllare e validare la struttura dell'universo censuario ai vari livelli territoriali, settoriali e dimensionali.

In particolare, sono previsti:

- controlli micro relativi alle regole formali di compilazione del questionario (rispetto delle norme di compilazione, controllo dei totali e subtotali) e controlli di coerenza tra alcune risposte date ai quesiti;
- controlli a livello macro sulle distribuzioni delle variabili principali, attraverso l'utilizzo di indicatori che consentano anche il confronto con le informazioni derivanti dal Censimento del 2000, dalle indagini SPA e da altre fonti disponibili;
- controlli di coerenza a livello micro e/o macro tra le principali informazioni rilevate al censimento e quelle eventualmente presenti in altre fonti statistiche (quali, ad esempio, Agea, Archivio Viticolo, Anagrafe Bovina, Archivi regionali, ecc.).

Le imputazioni dei dati hanno come obiettivo il ripristino della situazione di correttezza rispetto all'insieme delle regole di compatibilità, nel rispetto del vincolo di salvaguardia del maggior numero di informazioni disponibili. Sarà compito dell'Istat applicare il sistema di controllo e correzione ai dati delle aziende agricole rilevate nelle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa e nelle Regioni ad alta partecipazione che optano per la registrazione a cura dell'Istat. I dati validati mediante il processo di controllo e correzione formeranno oggetto della diffusione dei dati definitivi a cura dell'Istat.

Gli Uffici Regionali di Censimento costituiti presso le Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e con registrazione a propria cura, potranno partecipare al processo di controllo e correzione in un quadro operativo e tecnico idoneo ad assicurare omogeneità di applicazioni metodologiche. Ciò consentirà loro la diffusione autonoma dei dati provvisori, secondo le modalità stabilite dall'Istat. A tale scopo l'Istat sta predisponendo un piano generale di controllo e correzione organizzato per fasi:

Fase 1: controlli e correzioni per la produzione dei dati provvisori;

Fase 2: controlli e correzioni per la produzione dei dati definitivi.

Nella prima fase saranno corrette le variabili "primarie" relative alla struttura delle aziende agricole, quelle cioè che costituiranno oggetto di diffusione dei dati provvisori. Nella seconda fase saranno corrette le restanti variabili ("secondarie"), mantenendo fisse le variabili "primarie" corrette nella fase precedente.

Nella prima fase l'Istat, mediante procedure automatiche, individuerà (localizzazione) le unità i cui valori violano uno o più vincoli del piano di compatibilità (unità errate), nonché le variabili che più verosimilmente sono responsabili delle violazioni. In questa fase saranno individuate anche le unità che presentano valori anomali, pur in assenza di violazioni. Allo scopo di migliorare la qualità dei dati, l'Istat fornirà le informazioni inerenti le unità errate e le correlate violazioni sulle variabili "primarie" agli Uffici Regionali di Censimento costituiti presso le Regioni che abbiano adottato il modello organizzativo ad alta partecipazione e con registrazione a propria cura. In base a queste

informazioni i citati Uffici Regionali di Censimento potranno effettuare gli accertamenti e le imputazioni interattive dei dati errati, soprattutto con riferimento alle unità più rilevanti.

Conclusa l'attività di correzione e imputazione interattiva delle variabili "primarie", l'Ufficio Regionale di Censimento potrà procedere autonomamente alla predisposizione delle tavole di dati provvisori e alla loro diffusione secondo le modalità stabilite dall'Istat. L'Istat utilizzerà i risultati della fase 1 per eseguire tutti i controlli e le correzioni proprie della fase 2, adottando metodi prevalentemente automatici. In questo modo l'Istat perverrà alla validazione finale dei dati rilevati per azienda e procederà alla produzione e diffusione dei dati definitivi anche per le Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e con registrazione a propria cura.

4.6 La produzione dei dati provvisori tramite prospetti riepilogativi

Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa i dati provvisori saranno ottenuti mediante elaborazione dei dati contenuti in modelli di riepilogo compilati dagli Uffici Comunali di Censimento competenti per territorio, secondo formati predisposti dall'Istat. Non appena terminata la revisione di tutti i questionari di azienda raccolti, gli UCC dovranno compilare on line, nel Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR),³³ i prospetti contenenti i dati relativi alle principali variabili rilevate presso ciascuna azienda agricola censita. Questa operazione dovrà essere conclusa da ciascun Ufficio Comunale di Censimento **entro il 21 febbraio 2011**.

Il Sistema di Gestione della Rilevazione effettuerà riepiloghi a livello provinciale e regionale che potranno essere utilizzati dall'Istat, dagli Uffici Regionali di Censimento e dagli Uffici Territoriali di Censimento, ove costituiti, per controlli di coerenza. I dati contenuti nei modelli riepilogativi saranno utilizzati da Istat per la diffusione dei dati provvisori. Operazioni analoghe dovranno essere svolte dagli Uffici di censimento cui è affidata la rilevazione nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e che optano per la registrazione a cura dell'Istat e quelle che optano per la registrazione a cura di una ditta scelta dalla regione stessa. I modelli riepilogativi saranno controllati dall'Ufficio Regionale di Censimento e successivamente utilizzati da Istat per la diffusione dei dati provvisori.

³³ Cfr. § 6.2.

4.7 Le modalità e i tempi di chiusura delle attività degli uffici di censimento

Al termine delle operazioni di raccolta e revisione dei questionari, gli organi di censimento preposti provvederanno al confezionamento di tutto il materiale utilizzato per la raccolta dei dati, secondo le istruzioni che verranno impartite dall'Istat mediante apposita circolare. In particolare i pacchi contenenti i questionari di azienda compilati in formato cartaceo dovranno essere trasmessi all'indirizzo comunicato dall'Istat:

- **entro il 28 febbraio 2011** dagli Uffici Comunali di Censimento delle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa;
- **entro il 28 febbraio 2011** dagli Uffici di Censimento delle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione con registrazione a cura dell'Istat;
- **entro il 30 giugno 2011**, dagli Uffici Regionali di Censimento delle Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione con altre modalità di registrazione.

4.8 Le indagini post censuarie di copertura e di qualità

Il censimento sarà sottoposto ad indagini di copertura e di qualità, volte allo studio e alla quantificazione della copertura della lista di aziende agricole risultante alla fine delle operazioni censuarie ed a studiare e quantificare eventuali errori di misura. Tali indagini, che avranno luogo presumibilmente nel periodo **febbraio-aprile 2011**, comporteranno la reintervista di un campione di aziende mediante la somministrazione di un questionario notevolmente semplificato rispetto a quello censuario, allo scopo di verificare la coincidenza delle informazioni raccolte dal censimento con quelle rilevate dalle indagini.

CAPITOLO V

5 - Formazione del personale impegnato nelle attività censuarie

5.1 Aspetti generali

Tenuto conto dell'alto grado di flessibilità organizzativa assicurato dai due modelli di partecipazione delle Regioni, per assicurare il buon andamento del censimento è necessario mantenere omogeneità sostanziale nell'applicazione dei metodi e delle tecniche di rilevazione. A questo scopo la formazione del personale impiegato dagli uffici di censimento costituiti ai vari livelli territoriali deve essere svolta con contenuti uniformi pur se con articolazione delle modalità operative necessarie a rispettare i criteri di organizzazione flessibile. Il piano di formazione, di seguito delineato nelle sue principali caratteristiche, sarà adattato alle diverse scelte organizzative delle Regioni, le quali nei loro Piani regionali (PRC e PIC) definiranno le opportune integrazioni nel rispetto dei compiti loro assegnati in materia³⁴.

5.2 Gli obiettivi

In entrambi i modelli organizzativi, ad alta partecipazione e a partecipazione integrativa, le attività dell'Istat sono finalizzate a realizzare una forte "intelaiatura" del processo formativo, con l'obiettivo di garantire il corretto trasferimento di metodi e organizzazione lungo tutta la rete censuaria. Per raggiungere questo scopo l'Istat produrrà un sistema di strumenti formativi che consenta di condividere:

- i contenuti (conoscenza adeguata dell'organizzazione censuaria, del questionario e delle possibili criticità);
- i metodi (i principi e le tecniche della rilevazione statistica);
- il ruolo (la consapevolezza della funzione – propria e dei diversi interlocutori – nell'ambito del processo censuario).

Un obiettivo di particolare rilevanza è la formazione dei coordinatori intercomunali, quale snodo essenziale per il presidio della qualità dei successivi momenti formativi.

³⁴ Cfr. § 3.5.

5.3 I destinatari

Sono destinatari della formazione tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nelle operazioni censuarie. Tenuto conto del loro elevato numero e delle differenze di contesto organizzativo, la formazione avverrà "a cascata", propagandosi da ciascun livello al successivo della rete territoriale di organizzazione censuaria, fino a coinvolgere ogni singolo rilevatore. All'origine del percorso formativo vi è l'Istat, cui spetta il compito di preparare la documentazione di base, le circolari di trasmissione, il manuale "Istruzioni per la rilevazione". L'attività di formazione verrà realizzata mediante incontri in presenza (cioè occasioni di aula in cui si incontrano i docenti/istruttori e le persone che fruiscono della formazione), con l'ausilio di documenti e di supporti didattici resi disponibili dall'Istat anche via web.

La prima azione di formazione sarà svolta dal responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento (URC), con il supporto dell'Istat, nei confronti del personale assegnato all'Ufficio stesso. Il passaggio successivo è rappresentato dalla formazione dei coordinatori intercomunali (CiC), ivi inclusi i loro eventuali responsabili (RpCiC), nonché dei responsabili di Uffici Territoriali di Censimento (UTC) e degli Uffici Comunali di Censimento (UCC), ove ne sia prevista la costituzione. La formazione del personale di questo livello è considerata strategica per il presidio della qualità dell'indagine. L'azione finale del piano è rappresentata dalla formazione dei rilevatori e degli eventuali coordinatori comunali dei rilevatori.

5.4 I tempi

La formazione di tutto il personale deve essere conclusa con congruo anticipo rispetto alla data di riferimento del censimento. Considerato che i Piani regionali (PRC e PIC) dovranno essere approvati dalle Regioni entro il **15 marzo 2010**, il calendario degli incontri in presenza è il seguente:

1-30 giugno

Incontri di allineamento e Workshop in cui il personale assegnato agli Uffici Regionali di Censimento (URC) acquisisce tutte le informazioni metodologiche, tecniche e organizzative sul processo censuario nella propria Regione. L'organizzazione sarà gestita dal responsabile di URC, con il supporto dell'Istat.

4 - 24 settembre

Formazione dei coordinatori intercomunali e dei loro responsabili, nonché dei responsabili degli Uffici Territoriali di Censimento (UTC) e degli Uffici Comunali di Censimento (UCC), ove ne sia prevista la costituzione. Gli incontri saranno gestiti

da team integrati di esponenti degli URC e dell'Istat (di norma mediante RIT).

27 sett. - 20 ottobre Formazione dei rilevatori e degli eventuali coordinatori comunali dei rilevatori, realizzata attraverso incontri gestiti a livello territoriale locale, di norma dai coordinatori intercomunali.

Calendario della formazione

Periodo [2010]	Destinatari	Eventi e Modalità	Obiettivo		Formatori
			Metterli in condizione di	Per svolgere il ruolo di	
1-30 giugno	Personale degli URC	Incontri di allineamento Workshop	Realizzare momenti di formazione a livello regionale e subregionale	Gestori dell'informa- zione di processo sul territorio	Esponenti delle Regioni (ad esempio Assessorati agricoltura, Uffici di Statistica, ecc.) con supporto dell'Istat
4 - 24 settembre	Coordinatori intercomunali (Cic), ivi inclusi i loro eventuali (RpCiC), Responsabili degli UCT e UCC (ove previsti)	Incontri in presenza materiali didattici web	Formare i rilevatori	Istruttori dei rilevatori	Team integrati Istat e URC
27 settembre- 20 ottobre	Rilevatori e Coordinatori Comunali dei rilevatori (ove previsti)	Incontri in presenza materiali didattici web	Operatori di qualità per svolgere il Censimento		Coordinatori intercomunali (con contributi dei Responsabili Istat Territoriali)

CAPITOLO VI

6 - Sistema informatico a supporto del censimento

6.1 Architettura del sistema

Per il 6° Censimento generale dell'agricoltura l'Istat realizzerà un portale contenente varie funzioni di supporto alla rilevazione. Esso consentirà, tra l'altro, la compilazione via Web dei questionari da parte dei rispondenti o degli Uffici di censimento, il monitoraggio dell'indagine e la produzione di tavole di controllo e diffusione. L'infrastruttura informatica del portale sarà centralizzata presso l'Istat.

Una delle innovazioni introdotte è la tecnica di acquisizione multicanale dei dati (*mixed mode*) che prevede, accanto alla tecnica di rilevazione tradizionale con intervista "faccia a faccia", la rilevazione via Web (compilazione diretta da parte delle unità di rilevazione). Per attivare questa opzione, ad ogni azienda agricola verrà associato un codice identificativo univoco che sarà utilizzato per l'accesso al sistema in associazione con il proprio Codice Unico di Azienda Agricola (CUAA) o codice fiscale. L'applicazione sarà dotata di un sistema automatico di controllo sulle variabili principali (data entry controllato).

Sui questionari restituiti via Web il rilevatore (o l'Ufficio di censimento preposto) attiverà la funzione di check presente nel sistema, allo scopo di effettuare le operazioni di revisione di cui al § 4.3. Grazie all'applicazione di data entry controllato, la revisione sarà limitata a verifiche di coerenza e compatibilità delle informazioni inserite dall'azienda relativamente a variabili diverse da quelle principali. I risultati delle verifiche saranno visualizzabili dall'operatore attraverso schede di errore stampabili. Qualora il check produca esito negativo, il sistema consentirà all'operatore di modificare i dati fino all'eliminazione degli errori ed alla validazione del questionario.

Le Regioni che optano per il modello ad alta partecipazione con registrazione a cura dell'Ufficio Regionale di Censimento o di altri uffici di censimento specificati nel Piano Regionale di Censimento potranno dotare tutti o parte dei rilevatori di terminali portatili (ad esempio PC Tablet) per accedere all'applicazione web di compilazione del questionario e condurre l'intervista con registrazione contestuale. Il Piano Regionale di Censimento dovrà esplicitare questa scelta.

La stessa applicazione di data entry controllato sarà fornita dall'Istat agli uffici di censimento delle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e scelgono la registrazione diretta dei questionari restituiti in forma cartacea. In queste

Regioni il sistema informatico permetterà all'Ufficio Regionale di Censimento di scaricare sul data warehouse di lavoro i dati individuali grezzi registrati, così da realizzare, tramite il sistema di monitoraggio, tabelle con dati aggregati.

Il sistema informatico garantirà le necessarie misure di sicurezza al fine di conseguire gli obiettivi di disponibilità, integrità e riservatezza. Sarà inoltre garantita la verificabilità e controllabilità dei dati e delle operazioni svolte al fine di identificare con certezza chi ha utilizzato il sistema e quali comparazioni ha compiuto. Gli organi censuari potranno connettersi al sistema centrale tramite la rete pubblica Internet o tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), ed in particolare i servizi Connettività ed Interoperabilità di base. Per le operazioni di trasferimento di dati dal server centrale Istat ai sistemi regionali verranno utilizzati i Servizi di Interoperabilità evoluta di SPC al fine di aumentare il livello di sicurezza nella trasmissione.

6.2 Il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR)

L'adozione di una tecnica di rilevazione multicanale comporta, sul piano operativo, un'organizzazione articolata e complessa in grado di predisporre e gestire contemporaneamente vari processi integrati. Ne consegue l'esigenza di realizzare un Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) in grado di monitorare tutte le fasi del processo produttivo, con particolare attenzione alla raccolta dei questionari, per evitare che i rilevatori si rechino presso unità già rispondenti via Web. Tutte le operazioni censuarie saranno monitorate tramite specifiche funzioni rese disponibili dal SGR, realizzato interamente via web. La struttura e le funzionalità di SGR sono di seguito sinteticamente descritte.

SGR sarà **articolato** per:

- fasi/operazioni della rilevazione;
- modalità di immissione delle informazioni;
- soggetti coinvolti/utenze;
- funzioni dell'applicazione.

SGR consentirà di seguire tutte le **fasi della rilevazione:**

- prima della raccolta dei dati;
- durante la raccolta dei dati;
- dopo la raccolta dei dati per la pubblicazione dei dati provvisori;
- dopo la pubblicazione dei dati provvisori per le altre operazioni previste prima della chiusura delle attività censuarie.

Le **modalità di immissione delle informazioni** in SGR saranno di tipo:

- automatico (attraverso l'esecuzione di funzioni che di volta in volta alimentano report di riepilogo);
- manuale (compilazione di modelli riepilogativi *ad hoc*).

Le **utenze** previste in SGR sono:

- Direzione Centrale Censimenti Generali dell'Istat
- Uffici regionali dell'Istat
- Uffici Regionali di Censimento (URC)
- Responsabili Istat Territoriali (RIT)
- Uffici Territoriali di Censimento (UTC)
- Uffici Comunali di Censimento (UCC)
- Commissioni Tecniche
- Coordinatori
- Rilevatori
- Unità di rilevazione
- Gestore del numero verde telefonico di assistenza ai rispondenti
- Eventuali enti o organismi pubblici o privati cui sono attribuite fasi della rilevazione ai sensi dell'art. 17, comma 1 del regolamento di esecuzione.

Le principali **funzioni** previste sono:

1. gestione anagrafica dei rilevatori, dei coordinatori comunali, dei coordinatori intercomunali, e loro eventuali responsabili;
2. registrazione dell'informazione relativa all'avvenuta intervista;
3. data entry dei questionari, anche non personalizzati;
4. check dei questionari immessi;
5. validazione dei questionari;
6. monitoraggio/report;
7. *download* di file;
8. FAQ – *Frequently Asked Question*;
9. monitoraggio dei pagamenti;
10. monitoraggio del numero verde/*call center*;
11. stampa di questionari e altro materiale documentale in formato pdf;
12. compilazione modelli riepilogativi ausiliari.

I report di cui al punto 6 si distingueranno in **report sullo stato** della raccolta e del processo di lavorazione e in **report di qualità** con tabelle di spoglio di dati aggregati derivati dai questionari lavorati.

In entrambi i modelli di organizzazione previsti dal regolamento di esecuzione la rete territoriale di rilevazione è di tipo gerarchico, in quanto l'organo di livello territoriale

superiore ha il compito di coordinare e controllare le attività degli organi di livello territoriale inferiore. Di conseguenza le funzioni sviluppate in SGR dovranno essere rese accessibili in modo differenziato ai vari tipi di organi di censimento e ai loro addetti (utenze), tenendo conto anche del territorio di competenza di ciascuno. Per questo motivo l'Istat redigerà il **Piano delle Utenze** tenendo conto dei compiti e delle funzioni attribuite a ciascun tipo di organo di censimento dai Piani regionali (PRC o PIC). Tramite userid e password, ciascun utente designato avrà accesso autonomo alle funzioni assegnate per il territorio di propria competenza.

6.3 Monitoraggio delle operazioni e compilazione di modelli riepilogativi

La verifica del buon andamento delle operazioni censuarie sarà svolta attraverso specifiche applicazioni di SGR che consentiranno il monitoraggio delle operazioni di censimento basato sulla compilazione on line di rapporti periodici redatti dai responsabili degli Uffici di censimento o loro delegati. I rapporti, una volta compilati in SGR, saranno disponibili in tempo reale all'Istat e a tutti gli organi di censimento di superiore livello gerarchico-territoriale. Più in dettaglio, il monitoraggio si articola per livelli territoriali e tipo di attività monitorate:

A) Uffici di censimento di base ai quali, nelle diverse organizzazioni regionali della rete di rilevazione, spetta il compito di condurre la rilevazione di campo:

- comunicazione dell'inizio della raccolta dei dati;
- rapporto periodico sullo stato di avanzamento della rilevazione di campo per tipi di tecnica utilizzata.

B) Coordinatori intercomunali (RpCiC) con compiti di supervisione e monitoraggio di altri CiC :

- rapporto periodico sull'attività svolta dai coordinatori intercomunali contenente informazioni su numero delle visite effettuate presso ciascuna area di competenza, numero di questionari revisionati, difficoltà riscontrate dai rilevatori nella compilazione dei questionari;
- comunicazione di criticità emergenti nel territorio di competenza.

Nei casi in cui a nessun coordinatore intercomunale siano stati affidati compiti di supervisione e monitoraggio di altri CiC, le attività sopra elencate spettano al responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento.

C) Uffici Territoriali di Censimento (ove previsti):

- rapporto periodico alla Commissione tecnica territoriale con segnalazione di criticità nel funzionamento della rete territoriale di competenza.

D) Uffici Regionali di Censimento:

- rapporto periodico alla Commissione tecnica regionale con segnalazione di criticità nel funzionamento della rete territoriale di competenza.

Ulteriori funzionalità di monitoraggio all'interno di SGR potranno essere specificate in successive circolari tecniche dell'Istat.

SGR conterrà anche un'applicazione idonea a registrare, a cura degli uffici di censimento preposti alla rilevazione di campo, nei modelli riepilogativi i dati aggregati a livello comunale delle principali variabili del questionario. Questi modelli saranno utilizzati per effettuare l'elaborazione dei dati provvisori riferiti alle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa e alle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione con registrazione a cura di ditta esterna selezionata dalla Regione o dall'Istat.

Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione con registrazione diretta la stessa applicazione compilerà automaticamente i modelli riepilogativi, desumendo i dati direttamente dal data entry controllato, rendendoli disponibili all'Istat per consentire la diffusione dei dati provvisori di livello nazionale.

CAPITOLO VII

7 - Campagna di comunicazione integrata

Il Censimento dell'agricoltura costituisce un momento fondamentale per l'acquisizione delle informazioni riguardanti lo stato delle aziende agricole italiane. L'esito della rilevazione censuaria dipende in misura significativa dal grado di collaborazione dei rispondenti e dall'impegno dei diversi organi censuari. Di conseguenza, è necessario predisporre azioni volte a sensibilizzare, da un lato, i rispondenti a collaborare con i rilevatori e, dall'altro, gli organi censuari ad impegnarsi a fondo nello svolgimento delle diverse operazioni.

Per favorire la collaborazione dei soggetti coinvolti, occorre dunque intervenire con una campagna di pubblicità chiara e attenta alle esigenze dell'impresa. L'Istat, al riguardo, predisporrà il manifesto ufficiale del censimento, che verrà inviato a tutti i Comuni che, indipendentemente dalla costituzione o meno dell'Ufficio Comunale di Censimento, dovranno provvedere alla sua affissione **entro il 9 ottobre 2010**.

Ogni iniziativa a livello regionale, provinciale o comunale dovrà essere espressamente indicata nei piani proposti dalle Regioni e dovrà presentarsi in linea con la campagna di pubblicità nazionale. Potranno essere proposte nei Piani regionali: azioni sulla stampa quotidiana e periodica locale; acquisto di spazi pubblicitari sulle emittenti televisive locali; attuazione di piani di informazione concordati con periodici locali delle associazioni di categoria, attraverso redazionali e/o altro; impiego degli Uffici per le relazioni con il pubblico per la diffusione di materiale informativo sulle operazioni censuarie; affissione di locandine presso gli uffici pubblici; realizzazione di banner pubblicitari su siti web. Previo accordo in tal senso, l'Istat fornirà agli organi interessati a condurre azioni di sensibilizzazione gli esecutivi dei materiali realizzati per la campagna, comprensivi di spazi per l'inserimento del marchio regionale.

L'Istat realizzerà, inoltre, una campagna di comunicazione integrata, a partire dall'estate 2010, che dovrà contribuire a creare un clima favorevole allo svolgimento delle operazioni censuarie, attraverso una pluralità di azioni e strumenti. La campagna pubblicitaria prevederà l'affissione pubblica e la pubblicazione presso i giornali di maggior tiratura nazionale non solo del manifesto ufficiale, ma anche delle altre comunicazioni istituzionali censuarie. Da quest'anno, inoltre, è prevista anche una forma di pubblicità via web su tutti i siti istituzionali e sui quotidiani online, con lo scopo di raggiungere tutti i soggetti coinvolti nel censimento ed informare il Paese circa lo svolgimento del censimento generale dell'agricoltura.

In particolare, saranno obiettivi della campagna:

- presentare i Censimenti come un momento conoscitivo indispensabile alla vita di un Paese moderno i cui risultati costituiscono un fondamentale patrimonio informativo per la collettività;
- evidenziare che ogni Stato membro della Comunità Europea svolge il proprio censimento secondo le disposizioni di regolamenti comunitari (regolamento (CE) n.1166/2008 e al regolamento (CEE) n. 357/79), in un quadro omogeneo di contenuti e tempi di riferimento;
- garantire la totale copertura, sollecitando la massima partecipazione delle istituzioni e delle imprese e sensibilizzandoli a fornire con responsabilità le risposte ai quesiti posti;
- illustrare ai rispondenti l'obbligatorietà del censimento evidenziando la normativa a sostegno, nonché gli effetti connessi al mancato rispetto delle prescrizioni di legge;
- valorizzare l'immagine istituzionale dell'Istat e degli organi di rilevazione;
- informare sulle modalità di svolgimento delle operazioni;
- illustrare gli scopi del censimento: il censimento generale dell'agricoltura è un passaggio obbligato per ottenere una conoscenza dettagliata della realtà del mondo agricolo, supporto indispensabile per azioni consapevoli di governo del settore;
- sollecitare la massima adesione alla compilazione on line del questionario;
- assicurare il rispetto della privacy dei rispondenti, sottolineando l'uso esclusivamente statistico dei dati rilevati;
- dare evidenza al numero verde previsto per rispondere alle richieste di informazioni da parte dei conduttori d'azienda agricola.

Informazioni sullo svolgimento del censimento saranno regolarmente rese disponibili sul sito Internet dell'Istat, nello spazio dedicato.

CAPITOLO VIII

8 - Piano dei contributi agli organi di censimento

Le disposizioni finanziarie del 6° Censimento generale dell'agricoltura sono definite dal Titolo VI dello schema di regolamento e dal piano finanziario approvato il 28 ottobre 2009 dal Consiglio dei ministri e successivamente posto in allegato al Protocollo di intesa tra Istat e Regioni approvato dalla Conferenza unificata il 26 novembre 2009 e sottoscritto tra le parti il 17 dicembre 2009. Nel piano finanziario sono stabilite le regole generali che presiedono alla determinazione dei cinque tipi di contributi erogabili dall'Istat a favore degli organi di censimento. Nel seguito si descrivono i criteri di ripartizione di ciascuno dei contributi previsti e i tempi attesi della loro erogazione agli organi di censimento, nell'ipotesi di regolari pagamenti all'Istat da parte dei competenti organi istituzionali.

8.1 Contributo per funzioni di coordinamento intercomunale

Il contributo forfettario è previsto dall'art. 32, comma 1 dello schema di regolamento. Esso stabilisce che il contributo sia ripartito tra Regioni e Province autonome in base al numero standard di coordinatori intercomunali di Censimento (CiC). L'entità complessiva del contributo è determinata in 13.000.000 euro.

Il contributo è destinato agli Uffici Regionali di Censimento delle Regioni e Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione o quello a partecipazione integrativa. Il numero standard di CiC è fissato per Regione e Provincia autonoma in ragione di un CiC ogni 2100 aziende della lista precensuaria delle unità di rilevazione che sarà prodotta da Istat **entro il 30 aprile 2010**. Il contributo sarà erogato dall'Istat **entro il 30 giugno 2010**.

8.2 Contributo per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento

Il contributo forfettario è previsto dall'art. 32, comma 2 dello schema di regolamento. L'importo complessivo di 17.500.000 euro, stabilito dal regolamento, sarà ripartito dall'Istat per una quota di 875.000 euro in proporzione al numero di Comuni della Regione o della Provincia autonoma e per una quota di 16.625.000 euro in base al numero di unità di rilevazione previste per Regione e Provincia autonoma, tenuto conto di una quota minima uguale per tutte le Regioni e Province autonome pari a 70.000 euro cadauna, la quale va a contribuire alla copertura dei costi derivanti dal funzionamento dell'Ufficio regionale di censimento.

Il numero previsto di aziende agricole è di 2,1 milioni a livello nazionale. La ripartizione di questo numero tra Regioni e Province autonome viene effettuata secondo la distribuzione percentuale di aziende risultante da una stima, riferita al 30 novembre 2009, delle aziende agricole che si prevede siano comprese in lista precensuaria. Nel caso la Regione o Provincia autonoma adotti il modello ad alta partecipazione, il contributo sarà ad essa corrisposto nella misura del 100%. Nel caso la Regione o Provincia autonoma adotti il modello a partecipazione integrativa, il contributo sarà ad essa corrisposto nella misura del 10%. Il contributo sarà erogato dall'Istat **entro il 30 giugno 2010**.

8.3 Contributo per la revisione dei questionari e la registrazione dei dati

Il contributo forfettario è previsto dall'art. 32, comma 3 dello schema di regolamento. L'importo complessivo di 10.000.000 euro, stabilito dal regolamento, deve essere ripartito dall'Istat in base al numero di unità di rilevazione previste e al numero di battute utili. Il numero previsto di aziende agricole è di 2,1 milioni a livello nazionale. La ripartizione di questo numero tra Regioni e Province autonome è effettuata secondo la distribuzione percentuale di aziende risultante da una stima, riferita al 30 novembre 2009, delle aziende agricole che si prevede siano comprese in lista precensuaria. Il numero di battute utili sarà determinato per Regione e per Provincia autonoma a conclusione della registrazione e previa verifica della sua qualità.

Una prima quota del contributo, legata all'attività di revisione dei questionari e registrazione, viene commisurata a 4 euro per unità di rilevazione prevista. Una seconda quota, per un massimo di 1.600.000 euro, sarà commisurata alla distribuzione percentuale delle battute utili per Regione e Provincia autonoma risultante alla fine dei lavori e riferite a tutte le Regioni e Province autonome, ivi comprese quelle per le quali la registrazione sarà affidata all'Istat in base a quanto stabilito da ciascun piano regionale. In questo modo si tiene conto delle differenti realtà agricole esistenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma, che condurranno ad una diversa numerosità delle battute da considerare utili per ciascun questionario.

Entrambe le quote del contributo saranno corrisposte nella misura del 100% alle Regioni e Province autonome che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e che nel proprio Piano Regionale di Censimento scelgano di registrare i dati a cura degli Uffici Regionali di Censimento o degli Uffici Territoriali di Censimento o degli Uffici Comunali di Censimento. Entrambe le quote saranno corrisposte nella misura del 40% alle Regioni e Province autonome che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e che nel proprio Piano Regionale di Censimento scelgano di affidare la registrazione dei dati a ditta da ciascuna di esse incaricata. Ai sensi dell'art. 32, comma 3 dello schema di

regolamento il contributo non spetta alle Regioni o Province autonome che adottano il modello a partecipazione integrativa e a quelle che, avendo adottato il modello organizzativo ad alta partecipazione, scelgono la registrazione a cura dell'Istat, ai sensi dell'art. 18, comma 1 dello schema di regolamento.

La prima quota del contributo sarà erogata dall'Istat **entro il 31 gennaio 2011**. La seconda quota del contributo sarà erogata dall'Istat a conclusione dei lavori di registrazione, previa verifica della qualità del lavoro effettuato.

8.4 Contributo per il funzionamento degli Uffici Territoriali di Censimento

Il contributo forfettario è previsto dall'art. 33 dello schema di regolamento. L'importo complessivo di 1.500.000 euro, stabilito dal regolamento, sarà ripartito dall'Istat in base al numero di Comuni appartenenti al territorio di competenza di ciascun Ufficio Territoriale di Censimento. Il contributo sarà erogato alle amministrazioni che, in applicazione di quanto previsto dal Piano Generale di Censimento e dai Piani regionali (PRC e PIC), costituiranno l'Ufficio Territoriale di Censimento oppure alle Regioni e Province Autonome che nel modello organizzativo ad alta partecipazione decidono di non costituire gli Uffici Territoriali di Censimento. L'entità del contributo da erogare ai soggetti sopraindicati sarà nota dopo il 15 marzo 2010, scadenza entro la quale le Regioni e Province autonome debbono approvare il proprio Piano regionale (PRC o PIC). Il contributo sarà erogato dall'Istat **entro il 30 giugno 2010**.

8.5 Contributo variabile agli organi di censimento

Il contributo forfettario è previsto dall'art. 34 dello schema di regolamento. Esso sarà commisurato al numero di unità censite, in ragione di 35,75 euro cadauna.

Il contributo verrà trasferito dall'Istat alle Regioni e alle Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione, nonché ai Comuni delle Regioni e delle Province autonome che adottano il modello a partecipazione integrativa. L'Istat erogherà il contributo in due momenti distinti:

- **entro settembre 2010**, un anticipo commisurato al 40% di quanto spetterebbe a ciascun organo di censimento nell'ipotesi che il numero delle unità censite corrispondesse al numero delle unità iscritte nella lista precensuaria;
- **entro ottobre 2011** il saldo ricalcolato in base all'effettivo numero di unità validate da Istat, al netto dell'anticipo già erogato.

CAPITOLO IX

9 - Diffusione dei risultati

Il Censimento generale dell'agricoltura rappresenta uno strumento di conoscenza indispensabile per analizzare una realtà economica in continua e complessa evoluzione. Di conseguenza, il piano di diffusione dei risultati si pone l'obiettivo di fornire la massima informazione possibile al fine di soddisfare le esigenze dei diversi segmenti di utenza. Allo scopo di ottimizzare tempestività e qualità dell'informazione prodotta, la diffusione dei dati censuari riguarderà due tipi di risultati:

- risultati provvisori, la cui diffusione avverrà **entro il mese di giugno 2011**;
- risultati definitivi, la cui diffusione sarà effettuata **entro il mese di aprile 2012**.

Il processo di produzione dei **dati provvisori** è articolato in funzione del modello organizzativo e della modalità di registrazione scelti dalle Regioni e definiti nei Piani regionali (PRC o PIC)³⁵. Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione con registrazione diretta a cura degli organi di censimento definiti dal Piano Regionale di Censimento i dati provvisori deriveranno direttamente dalla registrazione in data entry controllato dei questionari e dai successivi controlli e correzioni sulle variabili "primarie", di cui al § 4.5 di questo Piano Generale di Censimento.

Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione con registrazione a cura di ditta incaricata da Istat e nelle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa i dati provvisori saranno ottenuti dall'elaborazione dei modelli di riepilogo, secondo quanto previsto dal § 4.6 di questo Piano Generale di Censimento.

Al fine di garantire omogeneità nazionale ai contenuti della diffusione dei dati provvisori, pur in presenza di differenti processi di loro produzione, l'Istat redigerà **entro il 31 luglio 2010 il Piano di diffusione dei dati provvisori** previsto dall'art. 30, comma 2 dello schema di regolamento. Il Piano sarà predisposto dall'Istat e definirà contenuti informativi e procedure della diffusione provvisoria nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione. Tempi e modalità della diffusione provvisoria saranno concordati dall'Istat con ciascuna Regione e Provincia autonoma.

La diffusione dei **dati definitivi** sarà compito dell'Istat e avverrà mediante uso di strumenti informatici e volumi cartacei, secondo contenuti informativi, tempi e procedure

³⁵ Cfr. § 4.5 e 4.6.

che saranno specificate nel **Piano di diffusione dei dati definitivi**. Questo sarà redatto dall'Istat **entro il 28 febbraio 2011**. Sarà privilegiata la diffusione elettronica dei macrodati definitivi da realizzare tramite un sistema di Data Warehouse disponibile su Web e concepito per rispondere alle esigenze informative di due tipi di utenza:

- l'utenza "generalista", interessata a classi di macrodati predefinite e di largo interesse, senza particolare familiarità con le operazioni di analisi dinamica *on line*;
- l'utenza "specialistica", interessata ad approfondire particolari aspetti e quindi più incline ad effettuare analisi approfondite su specifiche variabili.

Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura economica e occupazionale del sistema agricolo e zootecnico del Paese con un dettaglio territoriale idoneo a soddisfare le esigenze informative che sono alla base della rilevazione censuaria, l'Istat renderà disponibili i dati del 6° Censimento generale dell'agricoltura anche in forma disaggregata, ai sensi dell'art. art. 30, comma 1, dello schema di regolamento.

CAPITOLO X

10 - Calendario delle attività

Il calendario del 6° Censimento generale dell'agricoltura è organizzato tenendo conto di tre date fondamentali:

- quella di scadenza per l'approvazione dei Piani regionali (PRC e PIC) da parte delle Giunte di Regioni e Province autonome, che l'art. 8, comma 2 dello schema di regolamento stabilisce essere il **15 marzo 2010**;
- quella di riferimento dei dati censuari, che l'art. 2 dello schema di regolamento di esecuzione stabilisce essere il **24 ottobre 2010**;
- quella di scadenza per la trasmissione ad Eurostat dei dati definitivi, che l'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1166/2008 stabilisce essere per l'Italia il **30 giugno 2012**.

Nel seguito sono riepilogate le date di scadenza di ciascuna fase relativa alle attività di preparazione, di esecuzione e di conclusione delle operazioni censuarie. Le date sono definite in coerenza con quanto previsto dal regolamento di esecuzione e stabilito nel presente Piano Generale di Censimento³⁶.

Le scadenze previste per le attività connesse alla costituzione della rete censuaria sono le seguenti:

- **entro il 31 gennaio 2010** gli Uffici di statistica delle Regioni e Province autonome sono tenuti a presentare all'Istat la proposta di Piano Regionale di Censimento (PRC) o di Piano Integrato di Censimento (PIC);
- **entro il 15 febbraio 2010** l'Istat è tenuta a validare i Piani regionali (PRC o PIC) proposti;
- **entro il 15 marzo 2010** la Giunta di ciascuna Regione o Provincia autonoma deve approvare il Piano regionale (PRC o PIC); con lo stesso atto di approvazione del piano, la Giunta deve costituire l'Ufficio Regionale di Censimento (URC) e la Commissione Tecnica Regionale (CTR), nonché nominare il responsabile del primo e il presidente e i membri della seconda;
- **entro il 31 maggio 2010** le amministrazioni alle quali i Piani regionali (PRC o PIC) demandano il compito di costituire gli Uffici Territoriali di Censimento³⁷ debbono provvedere alla loro istituzione, nominarne il responsabile e assegnare loro risorse umane e strumentali idonee ad assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle

³⁶ Non vengono citate le date relative al piano della formazione del personale addetto alle operazioni censuarie in quanto già definite nel § 5.4, cui si rinvia.

³⁷ Cfr. § 3.5.2.

funzioni e compiti previsti dal presente Piano Generale di Censimento e dal Piano regionale di competenza (PRC o PIC);

- **entro il 31 maggio del 2010** tutti i Comuni delle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa e i Comuni eventualmente previsti nei Piani Regionali di Censimento delle Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione debbono costituire gli Uffici Comunali di Censimento (UCC), nominarne il responsabile e dotarli di risorse umane e strumentali idonee ad assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle funzioni e compiti previsti dal presente Piano Generale di Censimento e dal Piano regionale di competenza (PRC o PIC);
- **entro il 31 luglio 2010**, gli Uffici Regionali di Censimento (URC) dovranno nominare i coordinatori intercomunali, eventualmente affidando ad alcuni di essi specifici compiti di supervisione e monitoraggio di altri CiC, e comunicarne l'elenco nominativo all'Istat per mezzo del Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR);
- **entro il 15 settembre 2010** i Comuni delle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa e gli organi preposti alla rilevazione di campo dal Piano Regionale di Censimento (PRC) debbono nominare i rilevatori e i coordinatori (ove previsti) e comunicarne, per mezzo del Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR), l'elenco nominativo all'Ufficio Regionale di Censimento competente per territorio e all'Istat.

Le principali scadenze di pertinenza dell'Istat relative alle attività preliminari alla fase di raccolta dei dati sono le seguenti:

- **entro il 30 aprile 2010**, rilascio della lista precensuaria di aziende agricole agli Uffici Regionali di Censimento di tutte le Regioni e Province autonome e agli Uffici Comunali di Censimento delle Regioni che abbiano adottato il modello organizzativo a partecipazione integrativa;
- **entro il 31 maggio 2010**, rilascio dell'architettura informatica e del Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR)³⁸;
- **entro il 1° settembre 2010**, consegna del materiale di rilevazione agli organi di censimento;
- **entro il 10 ottobre 2010**, invio della lettera informativa alle unità di rilevazione.

Entro il 9 ottobre 2010 ciascun Comune, indipendentemente dalla costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento, dovrà affiggere apposito manifesto ufficiale fornito dall'Istat per informare il pubblico sugli obblighi e le modalità per la raccolta dei dati.

Le operazioni di raccolta dei dati inizieranno il **25 ottobre 2010** e termineranno il **31 gennaio 2011**.

³⁸ Nel periodo giugno - luglio 2010 Istat effettuerà in collaborazione con gli organi di censimento test per la messa a punto delle funzionalità di sistema.

Le scadenze delle attività di revisione e registrazione dei questionari, controllo e correzione dei dati, produzione e diffusione dei dati provvisori e dei dati definitivi sono in parte differenziate in funzione del modello organizzativo e della modalità di registrazione dei dati determinata da ciascun Piano regionale (PRC o PIC).

Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo **a partecipazione integrativa** vale il seguente calendario:

- **entro il 15 febbraio 2011** gli Uffici Comunali di Censimento dovranno ultimare la revisione dei questionari cartacei;
- **entro il 21 febbraio 2011**, gli Uffici Comunali di Censimento dovranno registrare in SGR i prospetti riepilogativi contenenti i dati delle principali variabili rilevate; essi saranno disponibili all'URC e all'UTC competenti per territorio man mano che verranno registrati in SGR; su di essi URC e UTC effettueranno i controlli prestabiliti;
- **entro il 28 febbraio 2011**, gli Uffici Regionali di Censimento dovranno ultimare la revisione dei modelli riepilogativi e metterli a disposizione dell'Istat per tramite di SGR;
- **entro il 28 febbraio 2011** gli Uffici Comunali di Censimento dovranno confezionare e spedire i questionari cartacei alla ditta di registrazione nel frattempo segnalata da Istat per tramite di SGR.

Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo **ad alta partecipazione con registrazione presso ditta selezionata dall'Istat** vale il calendario previsto per il modello a partecipazione integrativa; le attività previste per gli Uffici Comunali di Censimento o per gli Uffici Territoriali di Censimento dovranno essere svolte dagli Uffici di censimento designati dal Piano Regionale di Censimento (PRC).

Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo **ad alta partecipazione con registrazione presso ditta selezionata dalla Regione**, vale il seguente calendario:

- **entro il 15 febbraio 2011**, gli Uffici di Censimento incaricati della raccolta dei dati dovranno ultimare la revisione dei questionari cartacei;
- **entro il 21 febbraio 2011**, gli Uffici di Censimento incaricati della raccolta dei dati dovranno registrare in SGR i prospetti riepilogativi contenenti i dati delle principali variabili rilevate; essi saranno disponibili all'URC e, ove presenti, agli UTC competenti per territorio man mano che verranno registrati; su di essi URC e UTC effettueranno i controlli prestabiliti;
- **entro il 28 febbraio 2011**, gli Uffici Regionali di Censimento dovranno ultimare la revisione dei modelli riepilogativi e metterli a disposizione dell'Istat per tramite di SGR;
- **entro il 28 febbraio 2011** gli Uffici di Censimento incaricati della raccolta dei dati dovranno confezionare e spedire i questionari cartacei alla ditta di registrazione scelta;

- **entro il 15 aprile 2011**, gli Uffici Regionali di Censimento dovranno ricevere dalla ditta i questionari registrati per procedere con la necessaria tempestività alle operazioni di controllo e correzione delle variabili "primarie";
- **entro il 15 giugno 2011**, gli Uffici Regionali di Censimento dovranno ultimare il processo di controllo, correzione e validazione dei dati registrati limitatamente alle variabili "primarie";
- **entro il 30 giugno 2011**, gli Uffici Regionali di Censimento dovranno confezionare e spedire a Istat tutto il materiale di censimento utilizzato in formato cartaceo.

Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo **ad alta partecipazione con registrazione diretta in data entry controllato**, vale il seguente calendario:

- **entro il 31 marzo 2011** gli Uffici di Censimento o gli enti pubblici o privati incaricati della registrazione dei questionari dovranno ultimare la fase di data entry controllato;
- **entro il 31 maggio 2011** gli Uffici Regionali di Censimento dovranno ultimare il processo di controllo, correzione e validazione dei dati registrati limitatamente alle variabili "primarie";
- **entro il 30 giugno 2011** gli Uffici Regionali di Censimento dovranno confezionare e spedire all'Istat tutto il materiale di censimento utilizzato in formato cartaceo.

Il rispetto delle scadenze descritte consentirà di diffondere i dati provvisori a livello nazionale e regionale **entro il 30 giugno 2011** e di avviare le attività necessarie alla produzione dei dati definitivi in modo che possano essere diffusi dall'Istat **entro aprile 2012**.

**Calendario delle principali attività del 6° Censimento generale dell'agricoltura
(sono comprese le date del piano di formazione del personale censuario)**

Attività	Data		Attore	
Proposte dei Piani di Censimento (PRC o PIC) all'Istat	Entro 31 gennaio 2010		Uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome	
Validazione dei Piani di Censimento (PRC o PIC)	Entro 15 febbraio 2010		Istat	
Approvazione dei Piani di Censimento (PRC o PIC), costituzione Uffici Regionali di Censimento (URC) e Commissioni tecniche regionali (CTR)	Entro 15 marzo 2010		Giunta regionale O della Provincia autonoma	
	Alta partecipazione regionale		Partecipazione integrativa regionale	
	Data	Attore	Data	Attore
Invio circolare Istat a Comuni e altri enti territoriali per costituzione Uffici di Censimento			30 marzo 2010	Istat
Invio circolare Istat a URC per attivazione procedure di costituzione Uffici di Censimento territoriali e comunali	30 marzo 2010	Istat		
Costituzione Uffici di Censimento territoriali e comunali	31 maggio 2010	URC/Enti locali	31 maggio 2010	Enti locali

Attività	Data	Attore
Formazione del personale di URC	1 - 30 giugno 2010	Esponenti delle Regioni (ad esempio Assessorati Agricoltura, Uffici di Statistica...) con supporto Istat
Nomina CiC, ivi compresi i loro eventuali responsabili (RpCiC)i	Entro 31 luglio 2010	URC
Formazione dei coordinatori intercomunali (Cic) e responsabili degli UCC	4 - 24 settembre 2010	Team integrati Istat e URC
Nomina rilevatori e coordinatori comunali	Entro 15 settembre 2010	Organi di censimento
Formazione dei Rilevatori e coordinatori comunali dei rilevatori	27 settembre - 20 ottobre 2010	Coordinatori intercomunali (con contributi dei Responsabili Istat Territoriali)
Rilascio della lista censuaria di aziende agricole agli URC	30 aprile 2010	Istat
Rilascio architettura informatica e Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR)	31 maggio 2010	Istat
Consegna del materiale di rilevazione agli Organi di censimento	Entro 1 settembre 2010	Istat/Organi di censimento
Affissione manifesto ufficiale del censimento	Entro 9 ottobre 2010	Comuni
Invio lettera informativa alle unità di rilevazione	Entro 10 ottobre 2010	Istat
Data di riferimento del censimento	24 ottobre 2010	Rete di rilevazione
Modello a partecipazione integrativa e modello ad alta partecipazione con registrazione a cura di ditta selezionata da Istat		
Raccolta dei dati	25 ottobre-31 gennaio 2011	Rete di rilevazione
Revisione dei dati raccolti	25 ottobre 2010 - 15 febbraio 2011	UCC
Predisposizione dei modelli riepilogativi a livello comunale	Entro il 21 febbraio 2011	UCC
Revisione e controllo da parte della Regione dei riepiloghi comunali a livello	Entro il 28 febbraio 2011	URC

Attività	Data	Attore
regionale		
Confezionamento e spedizione questionari di censimento alla ditta di registrazione	Entro il 28 febbraio 2011	UCC
Diffusione dati provvisori nazionali	Entro 30 giugno 2011	Istat/Regione
Controllo e correzione dei dati censuari per variabili "primarie" e "secondarie"	2 maggio 2011 - 31 dicembre 2011	Istat/Regioni
Modello ad alta partecipazione con registrazione a cura di ditta selezionata dalla Regione		
Raccolta dei dati	25 ottobre-31 gennaio 2011	Rete di rilevazione
Revisione dei dati raccolti	25 ottobre 2010 - 15 febbraio 2011	UCC
Predisposizione dei modelli riepilogativi a livello comunale	Entro il 21 febbraio 2011	UCC
Revisione e controllo da parte della Regione dei riepiloghi comunali a livello regionale	Entro il 28 febbraio 2011	URC
Confezionamento e spedizione questionari di censimento alla ditta di registrazione	Entro il 28 febbraio 2011	Organo di censimento preposto
Registrazione dei questionari	1 marzo -15 aprile 2011	Ditta di registrazione
Controllo, correzione e validazione dei dati registrati limitatamente alle variabili "primarie"	15 aprile - 15 giugno 2011	URC/Istat
Diffusione dei dati provvisori	Entro 30 giugno 2011	Istat/Regioni
Confezionamento e spedizione questionari di censimento a Istat	Entro 30 giugno 2011	URC
Completamento della fase di controllo e correzione dei dati censuari per variabili "primarie" e "secondarie"	1 luglio 2011 - 31 dicembre 2011	Istat/Regioni
Modello ad alta partecipazione con registrazione diretta		
Raccolta dei dati	25 ottobre-31 gennaio 2011	Rete di rilevazione
Revisione, registrazione dei dati	25 ottobre 2010 - 31 marzo 2011	Rete di rilevazione

Attività	Data	Attore
Controllo, correzione e validazione dei dati registrati limitatamente alle variabili primarie	Entro il 31 maggio 2011	URC/Istat
Diffusione dei dati provvisori	Entro il 30 giugno 2011	Istat/Regione
Confezionamento e spedizione questionari di censimento a Istat	Entro il 30 giugno 2011	URC
Completamento della fase di controllo e correzione dei dati censuari per variabili "primarie" e "secondarie"	16 giugno 2011 - 31 dicembre 2011	Istat/Regioni
Attività post censuarie		
Indagini post censuarie di copertura e qualità	febbraio-aprile 2011	Istat/rete di rilevazione ad hoc
Diffusione dei dati definitivi	Entro 30 aprile 2012	Istat/Regioni
Trasmissione dati a Eurostat	Entro 30 giugno 2012	Istat

GLOSSARIO DEGLI ACRONIMI

Agea	Agenzia per le erogazioni in agricoltura
ASIA	Archivio Statistico delle Imprese Attive
CiC	Coordinatore intercomunale di Censimento
CoC	Coordinatore Comunale
CTR	Commissione Tecnica Regionale
CTT	Commissione Tecnica Territoriale
Fao	<i>Food and Agriculture Organisation of the United Nations</i>
MdP	Metodi di produzione
Nace	<i>Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne</i>
PAC	Politica Agricola Comune
PGC	Piano Generale di Censimento
PIC	Piano Integrato di Censimento
PRC	Piano Regionale di Censimento
RIT	Responsabile Istat Territoriale
RpCiC	Coordinatori intercomunali di Censimento con funzioni di supervisione di altri Cic
UC	Ufficio di Censimento
UCC	Ufficio Comunale di Censimento
URC	Ufficio Regionale di Censimento
UTC	Ufficio Territoriale di Censimento
Sian	Sistema informativo agricolo nazionale
SAU	Superficie agricola utilizzata
SAT	Superficie agricola totale